

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

DXLV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI E DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):		Proposta di legge (Annunzio)	21537
Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173)	21542	Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	21542, 21550, 21551, 21552	Deputati ANGELINI, COLITTO ed altri:	
TRUZZI	21542	« Istituzione presso le Università e gli istituti superiori di un ruolo speciale statale denominato: Ruolo dei professori aggiunti ». (1212)	21538
MICELI	21543, 21544, 21545, 21547, 21549, 21552, 21555, 21560, 21566, 21567	PRESIDENTE	21538
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	21543, 21545, 21547, 21548, 21549, 21550, 21551, 21552, 21553, 21554, 21555, 21563, 21567	COLITTO	21538
SEGNÌ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	21543, 21546, 21548, 21549, 21551, 21552, 21560, 21562, 21567	BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	21538
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	21545, 21549, 21567	Proposta di legge (Seguito della discussione):	
DE VITA	21546, 21550, 21559	Deputati FABRIANI ed altri: Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015. (889)	21538
PUGLIESE	21547, 21565	PRESIDENTE	21538, 21539, 21542
DE MARTINO FRANCESCO	21547, 21551	RICCIO, <i>Relatore</i>	21538, 21541, 21542
BIANCO	21548, 21551	CASERTA	21539, 21542
ZANFAGNINI	21549, 21550	MANNIRONI	21539
GULLO	21550, 21551, 21552	CACCURI	21539
COLITTO	21551, 21553, 21554, 21555, 21558, 21565	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	21539
ARTALE	21553	AMATUCCI	21541
GIUNTOLI GRAZIA	21553, 21554, 21565	TOZZI CONDIVI	21541
LOPARDI	21554	CAPALOZZA	21541
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	21555	Votazione segreta	21567
GUI	21556		
GARAMIA	21558, 21566		
NATOLI ALDO	21559		
MARTINO GAETANO	21565		
LAZZATI	21567		

La seduta comincia alle 10.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(È approvato).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Torretta, Lozza, Silipo, Ravera

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Camilla, Chini Coccoli Irene, Natali Ada, Pelosi, Paolucci, Azzi e Grammatico:

« Norme relativa ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione » (1503).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Angelini, Colitto, Rivera, Rossi Paolo, Firrao, Resta, Numeroso, Leone e Foderaro: Istituzione presso le università e gli istituti superiori di un ruolo speciale statale denominato: Ruolo dei professori aggiunti.

Poiché il proponente onorevole Angelini ha fatto sapere di essere impegnato nella Commissione trasporti, l'onorevole Colitto, cofirmatario, ha facoltà di svolgere la proposta di legge.

COLITTO. Mi rimetto alla relazione scritta e prego la Camera di accordare a questa proposta di legge la presa in considerazione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con le consuete riserve, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge.

(È approvata).

La proposta di legge sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Fabriani ed altri: Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015. (889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fabriani, Amadeo, Babbì, Bellavista, Bianco, Bonomi, Ca-

palozza, Carpano Maglioli, Castelli Avolio Gremaschi Carlo, Leone-Marchesano, Mannironi, Martino Gaetano, Migliori, Resta, Riccio, Scalfaro, Sullo, Targetti e Tosato: Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015.

Come la Camera ricorda, durante la discussione generale di questa proposta di legge si delinearono alcune tendenze che il relatore ha ora trasfuso nel seguente nuovo testo:

ARTICOLI 1 E 2.

« Non può essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 20 dicembre 1941, numero 1470, la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari ovvero contengano promessa di vendita di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora anche una sola delle parti abbia eseguito, sia pure parzialmente, la propria prestazione.

« Tuttavia, l'acquirente che non ha corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso, è tenuto a corrisponderlo nella misura equamente liquidata dal giudice, tenuto conto della svalutazione della moneta, eccetto che domandi la risoluzione del contratto ».

(L'articolo 3 diventa articolo 2).

L'onorevole relatore ha facoltà di dare conto alla Camera delle modificazioni che egli propone di introdurre al precedente testo della Commissione.

RICCIO, *Relatore*. Non credo di dover aggiungere molte parole di commento, in quanto sostanzialmente in questo nuovo testo sono compresi gli emendamenti che erano stati presentati dagli onorevoli Rocchetti e Guerrieri. Soltanto, dico che, a mio parere, è assolutamente indispensabile, affinché la legge abbia una qualche utilità, che vi sia un richiamo anche alla esecuzione parziale. Se si dovesse ritenere che si possa non dichiarare la nullità soltanto nel caso in cui vi sia stata la esecuzione da ambo le parti o la esecuzione addirittura concordata, evidentemente noi faremmo una legge di niun valore pratico. Sostanzialmente a che tendiamo? A dare valore ad una volontà la quale si è manifestata attraverso l'esecuzione, sicché dal punto di vista morale noi tendiamo a proteggere coloro che hanno già eseguito, che hanno voluto eseguire; ed è evidente che se l'altra parte in mala-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

fede ha cercato di sottrarsi all'esecuzione, non per questo debba essere premiata. Per questo credo che la legge, così impostata, possa essere approvata dalla Camera.

CASERTA. Chiedo di parlare sul nuovo testo della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di dargliene facoltà, domando all'onorevole Mannironi, iscritto a parlare nella discussione generale, se vi rinuncia.

MANNIRONI. L'onorevole Caserta era un deciso avversario di questa proposta di legge. Se il signor Presidente me lo consente, vorrei riservarmi di intervenire successivamente, il che farei soltanto nel caso che dalle dichiarazioni del collega Caserta dovesse emergere che le ragioni del dissenso sussistono.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Caserta ha facoltà di parlare.

CASERTA. In linea di tesi io dovrei mantenere, per coerenza oltre che per convinzione, la mia opposizione; se non che mi accorgo che attraverso l'emendamento Riccio si viene ad abbandonare la posizione che era più drasticamente attaccata dai colleghi e da me per quanto riguardava il profilo del progetto che a noi sembrava non corrispondesse a giustizia né a moralità. Quindi l'emendamento Riccio io l'accetterei, ma con una riserva. Erano stati proposti degli emendamenti i quali completavano le finalità della legge e la rendevano operante in alcuni casi i quali soprattutto sono degni di considerazione. Ora, io non li vedo contemplati in questo emendamento. Precisamente bisogna tener presenti alcuni casi di convenzioni, contenute nelle scritture private, che si andrebbero a convalidare con la presente legge e che non sono stati affatto contemplati. Esempio: il caso della rescissione per lesione *ultra dimidium* e il caso della vendita con patto di riscatto. In queste ipotesi, secondo me, la nuova formulazione Riccio potrebbe importare la decorrenza del termine per la rescissione per lesioni *ultra dimidium* e di quello per il patto di riscatto, cioè del termine convenzionale e di quello legale (vale a dire i 5 anni previsti dal codice civile).

Con l'approvazione della legge nella sua formulazione attuale, noi verremmo a dare efficacia *ex tunc* alle scritture, con conseguente eventuale impossibilità da parte dell'avente diritto di azionare il diritto stesso.

Io mi asterrò pertanto dalla votazione. Se si passerà all'esame degli articoli, voterò a favore dell'emendamento Riccio, ma insisterò su quegli emendamenti che tendono

a specificare ulteriormente i singoli casi, e che, comunque, faccio sin d'ora miei.

PRESIDENTE. Ella dunque assume una posizione di astensione per quanto concerne il testo della Commissione, sottolineando però la necessità di esaminare anche il problema dei termini.

CASERTA. Esattamente.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, desidera parlare?

MANNIRONI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caccuri. Ne ha facoltà.

CACCURI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non credo necessario ricordare le ragioni e le finalità di questa proposta di legge presentata dall'onorevole Fabriani, né ritengo necessario ricordare che analoga proposta di legge è stata presentata al Senato e dal Senato non approvata.

È una proposta di legge, questa, di portata apparentemente limitata, ma in realtà di grande rilievo, non tanto per ciò che riguarda il suo oggetto, che è limitato, quanto soprattutto per le questioni di principio che essa involge; questioni di principio che ci fanno riflettere, che non possono non trovarci perplessi e che, se possono indurci a tener conto di determinate situazioni che meritano di essere considerate, ci inducono tuttavia a tenerne conto in limiti molto ristretti, in modo che comunque i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico non vengano intaccati.

In sostanza, con questa proposta di legge si tende a dare efficacia retroattiva al decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, con cui fu abrogato il regio decreto legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 20 dicembre 1941, con cui si dichiarava la nullità di tutti gli atti che importano il trasferimento di diritti immobiliari e non siano stati registrati entro il termine prescritto.

Ora, onorevoli deputati, qui non si tratta di giudicare dell'opportunità, per allora, di quel provvedimento legislativo; è una questione, questa, che non ci interessa: buono o cattivo che fosse quel provvedimento legislativo, esso era però determinato da una ragione fondamentale, quella cioè di evitare la corsa agli investimenti in beni reali, di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

evitare quindi qualsiasi movimento che potesse determinare o accelerare un processo di inflazione, e di fare affluire, per quanto possibile, invece, i risparmi in investimenti in titoli di debito pubblico.

Ora, se noi approvassimo attualmente, così come è, anche secondo l'ultima formulazione proposta dal relatore onorevole Riccio, questa proposta di legge, noi potremmo fare cosa utile in relazione a determinate contingenze, a situazioni particolari che siano venute a manifestarsi o a crearsi in seguito a quel decreto legge del 1941; tuttavia implicitamente noi verremmo a toccare uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Infatti, noi abbiamo una legge che per un interesse pubblico statuisce a un determinato momento la nullità di determinati atti non corrispondenti a determinate esigenze e che in particolare non sono stati registrati; ora, in un momento successivo di tempo questa nullità, non so attraverso quale processo logico-giuridico, viene a commutarsi in validità. È una questione di principio molto delicata e che dal punto di vista dell'interesse generale non può non essere tenuta presente.

Può darsi certamente, sarà esatto, che vi siano state delle situazioni degne di ogni considerazione; però a questo punto prevale il principio generale per cui, ove lo Stato, per motivi di interesse pubblico, sussistenti questi o non sussistenti (guai se ci mettessimo oggi per allora con questo ragionamento!), ha emanato determinate disposizioni e norme giuridiche, tali norme giuridiche oggi non è possibile vulnerare. Altrimenti ciò comporterebbe necessariamente una menomazione della base fondamentale dell'ordinamento giuridico.

Si dice: il decreto legge del 1941 ha leso il principio dell'autonomia delle parti, e oggi, in sostanza, ciò a cui si tende è di ristabilire il principio della autonomia delle parti. Onorevoli colleghi, non penso affatto, non condivido affatto l'opinione — a parte qualsiasi considerazione di merito — che, quando lo Stato, comunque, stabilisce la nullità di determinati atti non corrispondenti a determinati requisiti, violi l'autonomia delle parti, perchè questa è nei limiti della legge e non sullo stesso piano o tanto meno al di sopra della legge. L'autonomia delle parti è qualcosa che vale nell'ordinamento giuridico in quanto è consentita, e nei limiti in cui è consentita dall'ordinamento giuridico; e noi non possiamo certamente uscire da questo principio fondamentale.

In quali limiti, se vogliamo essere rispettosi del principio generalissimo della osservanza della legge e dell'altro della osservanza della prevalenza della legge sulla volontà delle parti, noi possiamo essere favorevoli a questa proposta di legge? In limiti molto rigorosi: vale a dire, possiamo tenere giuridicamente presente una sola ipotesi, una sola situazione: quella che ambedue le parti abbiano eseguito tutte le obbligazioni assunte con il contratto. Se le parti, che hanno eseguito le obbligazioni assunte, non si sono avvalse del decreto legislativo del 1941 per far dichiarare la nullità, se questa volontà di esecuzione viene così a perpetuarsi, se d'altra parte oggi sono venute meno completamente le ragioni che allora hanno determinato l'emanazione di quel disegno di legge, oggi, soltanto per considerazioni del tutto nuove noi possiamo tener conto della volontà delle parti; perchè sono venute meno le ragioni che hanno determinato il decreto legislativo e perchè le parti non si sono avvalse di quel potere di far dichiarare la nullità del contratto. Oggi mi pare che, dal punto di vista della opportunità e della utilità, noi possiamo senz'altro dire che se le parti, fino ad ora, non si sono avvalse di questo potere, esse non possono più chiedere la dichiarazione di nullità dei contratti.

In conclusione, per queste ragioni molto brevemente esposte ma di carattere fondamentale, il Governo è favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Fabriani, limitatamente al primo articolo, da approvarsi a giudizio del Governo, nel testo dell'emendamento Amatucci, mentre non è favorevole agli altri articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che la Camera annuisce al passaggio all'esame degli articoli.

(Così rimane stabilito).

Ho già dato lettura del nuovo testo della Commissione, comprensivo degli articoli 1 e 2.

L'articolo 1 nel primitivo testo della Commissione era così formulato:

«Non può essere pronunciata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 20 dicembre 1941, n. 1470, la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari ovvero contengano promessa di vendita di beni immobili ovvero di diritti immobiliari, qualora le parti abbiano

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

già dato esecuzione alle obbligazioni rispettivamente assunte con l'atto non registrato, da un lato trasferendo il possesso e dall'altro — nei trasferimenti a titolo oneroso — pagando il prezzo ».

L'onorevole Amatucci ha proposto di sostituirlo col seguente (unico articolo della proposta di legge, accettato dal Governo):

« Non può essere pronunciata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 20 dicembre 1941, n. 1470, la nullità degli atti stipulati che, sotto qualsiasi denominazione, abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora le parti abbiano dato esecuzione alle obbligazioni assunte con l'atto non registrato ».

Onorevole Amatucci, la prima parte del testo da lei proposto coincide sostanzialmente (fino alla parola, comune ai due testi, « qualora ») con la nuova formulazione presentata dalla Commissione.

AMATUCCI. Non ho difficoltà, signor Presidente, ad aderire alla prima parte del nuovo testo della Commissione.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Dalle dichiarazioni che sono state fatte sembra che si voglia entrare nel merito di questa proposta di legge. Ora, ammesso il principio del passaggio agli articoli, io propongo formalmente che la proposta di legge sia rinviata alla Commissione per studiare gli emendamenti presentati e completare la formulazione della legge col prevedere tutti i casi possibili. Per esempio, non vedo nell'articolo 1 prospettato il caso dei giudizi pendenti. Si afferma oggi il principio secondo cui coloro che hanno dato esecuzione ad un contratto non possono impugnarlo; principio che fino ad oggi non sussisteva. Ora, la norma come deve essere interpretata se il giudizio di primo, di secondo grado o davanti alla commissione è in corso?

RICCIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Relatore*. Se la proposta Tozzi Condivi significa un rinvio alla Commissione in sede legislativa per la formulazione definitiva degli articoli, sono d'accordo. Evidentemente, però, noi dovremmo fissare ora, a norma dell'articolo 85 del regolamento, i criteri informativi.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Sono contrario a un rinvio alla Commissione in sede referente ed aderirei, semmai, alla proposta dell'onorevole relatore di un rinvio alla Commissione in sede deliberante, proposta che tuttavia non so se sia stata avanzata in modo formale.

Sono state espresse qui, dall'onorevole Tozzi Condivi, delle preoccupazioni per quel che riguarda giudizi pendenti, preoccupazioni che sussistono e possono ritenersi anche serie, pur prescindendo dalle mie convinzioni al riguardo che in prosieguo esporrò, allorché si esaminerà il problema.

Io mi domando: se lasciamo questa legge per pochi mesi, la situazione evidentemente sarà peggiorata, perché altri giudizi si inizieranno e saranno pendenti. Noi ci troviamo in un momento in cui la Camera sta per chiudere i suoi lavori ed è evidente che se la proposta Fabiani ritornasse in Commissione non in sede legislativa ma in sede referente, l'Assemblea non potrebbe occuparsene se non alla ripresa autunnale. Passeranno dei mesi e pertanto, ripeto, la situazione particolare che è stata denunciata dall'onorevole Tozzi Condivi si aggraverà.

Ora, siccome, in fondo, l'unico punto di dissenso abbastanza rilevante è quello che è stato posto in rilievo dalle parole dell'onorevole sottosegretario, cioè quello che si riferisce alla circostanza che sia stata eseguita da entrambe le parti o solo da una delle parti il contratto fulminato di nullità dal decreto del 1941, ritengo che la Camera, dopo la lunga discussione generale, dopo i chiarimenti dei sostenitori della tesi contrastanti, dopo i chiarimenti del sottosegretario e del relatore, si trovi, sin da ora, in condizione di affrontare rapidamente la legge nel merito, di votarla o, tutt'al più, di rinviarla alla Commissione in sede legislativa con una risoluzione di massima.

RICCIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Relatore*. Personalmente ritengo che si possa rinviare la formulazione degli articoli alla Commissione, a norma dell'articolo 85 del regolamento, in base ad una risoluzione che oggi dovrebbe votare la Camera. Questa risoluzione, praticamente, potrebbe consistere nella norma di cui alla seconda parte dell'articolo 1: la Camera dovrebbe scegliere fra la formulazione della Commissione e quella dell'onorevole Amatucci, accettata dal Governo. Sarebbe in tal modo risolta la questione di principio; e la formulazione definitiva degli articoli potrebbe essere deferita alla Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

CASERTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTA. Non sono d'accordo con l'onorevole relatore. Non mi pare affatto il caso di invocare l'articolo 85 del regolamento, trattandosi di una legge di appena un paio di articoli. D'altra parte l'approvazione, ora, dell'articolo 1 non potrebbe avere il significato di approvazione di principi informativi. La proposta di legge, infatti, pur essendo stata presentata in forma schematica, quasi scheletrica, involge una quantità enorme di questioni economico-giuridiche molto delicate.

Nel mio intervento in sede di discussione generale, ed in quelli di altri colleghi, furono prospettati dei casi interessantissimi (una casistica quasi infinita), sì che nei criteri informativi sarebbe impossibile comprenderli tutti (e tutte le intricate liti che sono sorte stanno a dimostrare la serietà della cosa), per cui non mi pare sia il caso di invocare qui l'articolo 85.

In qual senso fisserebbero i criteri informativi? Sono stati, ad esempio, presentati degli emendamenti dall'onorevole Capalozza, in cui vengono affacciate presunzioni di frode, che, a loro volta, involgono questioni complicatissime: come faremmo — ripeto — a comprendere tutti i casi?

Non ci resta, quindi che ricorrere a un rinvio alla Commissione in sede referente, perché elabori un nuovo testo accettabile da tutti.

PRESIDENTE. Tenuto conto delle giuste osservazioni fatte dall'onorevole Caserta, e preso atto che è già avvenuto il passaggio agli articoli, poiché vi sono vari emendamenti, ritengo si potrebbe rinviare il prosieguo della discussione, invitando la Commissione a formulare un nuovo testo degli articoli da riproporre all'Assemblea, che tenga anche conto delle osservazioni fatte dall'onorevole sottosegretario. L'onorevole relatore è d'accordo?

RICCIO, *Relatore*. Sì, signor Presidente. In sostanza, il provvedimento rimane all'ordine del giorno dell'Assemblea, la quale prende atto dall'avvenuto passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà allora così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica,

trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Come la Camera ricorderà, nella seduta di ieri gli emendamenti Grifone e Lopardi, sostitutivi dell'articolo 3, non sono stati approvati.

Passiamo al primo comma dell'articolo 3:

« Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1° gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi ».

Gli onorevoli Truzzi e Pugliese propongono di aggiungere, dopo le parole « proprietà terriera privata », le altre: « nella sua consistenza al 15 novembre 1949 ».

L'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRUZZI. Il mio emendamento dovrebbe essere sostanzialmente implicito nell'articolo 3 che riproduce l'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Ora, detto articolo 2 nel computo della proprietà, si riportava alla data del 15 novembre 1949; la Commissione, avendo formulato un nuovo articolo, non ha riprodotto quella dizione nel secondo comma mentre nei commi successivi si è riportata alla data del 15 novembre 1949.

Io ritengo che, per chiarezza, ci si dovrebbe esplicitamente riportare, per il computo della proprietà, alla data del 15 novembre 1949.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fora, Puccetti, Bianco, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere le parole:* esclusi sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi ».

« *Subordinatamente, qualora l'emendamento di cui sopra non fosse accolto, dopo la parola:* boschi, *aggiungere:* purché non situati in pianura od in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti da vincolo idrogeologico ».

Nessuno dei presentatori è presente.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

MICELI. Faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Il concetto dello scorporo, fissato nell'articolo 3, a prescindere dalle altre considerazioni, che esamineremo in seguito, esclude dal calcolo del reddito imponibile unitario i terreni che siano boschivi o incolti produttivi.

Una ragione di questa esclusione si può ricercare nel fatto che praticamente dai terreni incolti produttivi il proprietario non ha alcun reddito, e sarebbe ingiusto che si dovesse computare nel calcolo unitario anche il reddito di questi terreni improduttivi e incolti, il che farebbe abbassare il reddito totale aumentando l'aliquota di scorporo. Se questo motivo può essere addotto per l'esclusione degli incolti produttivi, lo stesso non può esser valido per l'esclusione dei boschi.

Bisogna osservare che vi sono boschi i quali hanno un reddito superiore non solo agli incolti produttivi, ma agli stessi pascoli o cespugliati. E allora perché escludere i boschi dal calcolo del reddito? A mio parere è cosa sommamente ingiusta, che si escludano tali boschi, mentre si includono i pascoli permanenti: vi possono essere dei pascoli che hanno 15 lire di reddito e questi pascoli sono inclusi nel calcolo del reddito unitario, pur avendo l'effetto di far abbassare il reddito unitario medio dell'intero patrimonio. Perché, dunque, dovremmo escludere i boschi, quando ve ne possono essere che abbiano un reddito unitario molto superiore alle 15 lire all'anno?

Mi permetto poi di svolgere, anche al fine di risparmiare tempo, il secondo emendamento subordinato. Tale emendamento postula, agli effetti del calcolo del reddito unitario, non l'inclusione di tutti i boschi, ma solo di quelli « non situati in pianura od in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti da vincolo idrogeologico ».

Può ritenersi che voi abbiate esclusi i boschi dal calcolo del reddito unitario anche perché voi ritenete impossibile o non conveniente espropriare tali boschi per assegnarli ai contadini. Ma non dovrete dimenticare, a questo proposito, che nell'articolo 3-bis avete stabilito: « I boschi sono esclusi dall'esproprio; l'ente ha facoltà di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti da vincolo idrogeologico ». Quindi, in deroga al principio generale, voi stessi in questa legge ammettete che possano essere espropriati, e quindi utilizzati a scopi culturali, boschi che abbiano determinate caratteristiche: io

non vedo perché, per lo meno, tali boschi debbano essere sottratti al calcolo del reddito totale.

Onorevoli colleghi, per i motivi che vi ho detto, ritengo sia sommamente ingiusto non comprendere, nel calcolo dei redditi unitari, i boschi, o almeno determinate categorie di boschi. Come vi ho detto possono esservi terreni ancora più improduttivi di un bosco, la cui inclusione nel calcolo abbassa il reddito unitario e rialza in conseguenza l'aliquota di scorporo. Voi vi renderete conto che la nostra proposta mira ad un fine che deve animare noi tutti: quello di ottenere il massimo di disponibilità di terra per i contadini. La esclusione arbitraria di tutti i boschi dal computo del reddito unitario, diminuisce evidentemente tale disponibilità, e pertanto vi chiediamo che sia rigettata o limitata.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 3?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sull'emendamento Truzzi il parere della Commissione è favorevole.

Circa l'emendamento Fora, si è creduto di non comprendere nel calcolo del reddito medio unitario i boschi, perché questi hanno una valutazione molto bassa; ora, se si comprendessero anche i boschi, questo porterebbe a una sperequazione rispetto a coloro che sono proprietari di boschi e di terre non boschive. Ne risulterebbe un trattamento sperequato nei confronti di questi proprietari. Inoltre, se questi sono in gran parte proprietari di boschi, l'ente verrebbe ad avere a un certo momento tanti boschi da non saper che cosa farne. Quindi non siamo d'accordo sull'emendamento Fora, Miceli ed altri, a questo riguardo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per stabilire il momento in cui deve essere fatto il calcolo della consistenza della proprietà, nell'articolo 3 è opportuna appunto una dizione che serva a determinare anche l'efficacia di tutti gli atti di vendita posteriori al 15 novembre 1949. Questa è la sostanza dell'emendamento Truzzi, e ritengo che esso sia accettabile.

Per quanto riguarda l'emendamento Fora, mi pare che esso sia stato svolto solo parzialmente dall'onorevole Miceli, perché l'ultima parte, cioè quella subordinata, non è stata svolta. Ed è proprio su questa che io sono perplesso, perché la esclusione, dal calcolo del reddito, dei boschi di pianura o

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

in pendio — che sono boschi di alto reddito, normalmente — potrebbe far aumentare il reddito unitario, diminuendo la quota di esproprio.

Va precisato che i boschi sono esenti solamente per il calcolo del reddito unitario, ma non per il calcolo della superficie totale e del reddito globale: l'articolo 3 non li ha esclusi. Non è esatto quindi che si esonerino tutti i boschi dal calcolo del patrimonio globale. L'articolo detta una norma sul criterio di scelta dei terreni da espropriare, dicendo che se l'ente di riforma ha di fronte a sé dei terreni di varia coltura, deve di regola escludere i boschi, a meno che non si tratti di boschi di pianura o di lieve pendio. Quindi mi pare si debba — ripeto — precisare questo punto: i boschi sono compresi nel calcolo del reddito globale, non in quello del reddito unitario per ettaro. Sono sottoposti anch'essi alla espropriazione; e la norma dell'articolo 3-bis vale non come esonero dall'esproprio, ma come criterio di scelta (tanto che è detto: « di regola »). Se potessimo avere delle labelle catastali, vedremmo come i boschi molte volte sono valutati più di quanto non siano valutati i pascoli. È una questione tecnica, non è una questione di principio.

Pertanto io credo di dovermi esprimere in senso contrario all'accoglimento dell'emendamento Fora.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento principale Fora al primo comma dell'articolo 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto a sopprimere le parole: « esclusi sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi ».

(Non è approvato).

Poiché l'emendamento di cui sopra non è stato approvato, pongo in votazione l'emendamento subordinato Fora, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Subordinatamente, dopo la parola: boschi, aggiungere: purché non situati in pianura od in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti da vincolo idrogeologico ».

(Non è approvato).

Passiamo al testo della Commissione del primo comma dell'articolo 3, con l'emendamento Truzzi, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. L'emendamento Truzzi in sostanza dice che bisogna prendere in considerazione la consistenza della proprietà terriera al 15 dicembre 1949, mentre nel testo ciò non era esplicitamente espresso. Io non credo si sia trattato di una omissione nel testo ministeriale, ma credo sia invece pienamente giustificata la mancata indicazione della data. Infatti, per la proprietà che dal 15 novembre 1949 a oggi è stata venduta per atto tra vivi, noi non teniamo conto dei successivi passaggi, quindi essa va computata nel patrimonio del venditore.

L'emendamento Truzzi mi appare non solo inutile, ma dannoso. Se non vi fosse alcuna specificazione, lo stato di consistenza della proprietà non si considererebbe certo al momento dello scorporo; ma si dovrebbe tener conto, per il disposto della presente legge, di tutti i passaggi di proprietà avvenuti dal 15 novembre 1949 ad oggi, cioè in definitiva si dovrebbe tener conto della consistenza della proprietà al 15 novembre 1949.

Con l'emendamento Truzzi invece può sembrare che, se il proprietario abbia proceduto ad alienazioni della propria terra o ad acquisti, successivamente all'entrata in vigore di questo disegno di legge, quel terreno alienato non debba essere preso in considerazione, mentre, se ci si riporta al testo ministeriale, essendo tutti gli atti dopo il 15 novembre 1949 inefficaci, non può sussistere alcun dubbio sulla consistenza patrimoniale da porre a base dei calcoli dell'espropriazione.

Per tale motivo noi voteremo contro l'emendamento Truzzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 con l'emendamento Truzzi:

« Ai fini della presente legge l'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

« Nei territori considerati dalla presente legge, la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1° gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Passiamo al secondo comma dell'articolo 3:

«La quota da espropriare ad ogni proprietario, singolo o società, sulla proprietà a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o *pro indiviso*, è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Per maggior precisione giuridica mi permetterei di proporre una lieve modifica. La contrapposizione fra singolo e società, secondo me, non ha ragione di esistere. Pertanto propongo che alla parola «singolo» siano sostituite le altre «sia esso persona fisica»: mi pare che la formulazione sarebbe così più esatta sia dal punto di vista logico e grammaticale che da quello giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.
Accetto questa modifica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MICELI. Chiedo la votazione per divisione, nel senso di votare in un primo tempo fino alle parole «o società» escluse.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 3, con la modifica proposta dall'onorevole Jervolino, accettata dalla Commissione:

«La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica».

(È approvata).

Passiamo alla seconda parte.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Io ho chiesto la votazione per divisione del comma appunto per isolare, nella considerazione dell'Assemblea, la questione riguardante le società. In occasione della discussione della legge sulla Sila, noi richiedemmo, mi pare all'articolo 2, che le società che possedevano terreni nel comprensorio della Sila dovessero essere totalmente espropriate. Evidentemente non abbiamo nessuna ragione per modificare l'atteggiamento di allora.

V'è da domandarsi di quale natura siano le società che posseggono terreni nelle zone soggette all'applicazione delle legge in esame.

Sono forse società le quali hanno come esclusivo o preminente scopo quello della conduzione dei terreni? Evidentemente no. Di solito le società agricole, sono quelle le quali

promuovono e realizzano le migliori conduzioni, le trasformazioni, le più razionali colture. Le società che esistono nel meridione e che possiedono terre non hanno operato trasformazione, né miglioramento dei terreni. Se queste avessero operato noi non ci troveremmo in presenza dei terreni aventi come caratteristica principale la suscettibilità di trasformazione. Forse nel sud potrà anche, con molta buona volontà, rilevarsi qualche azienda modello, ma queste rarissime eccezioni non sono certo rappresentate da società. Chi conosce le zone nelle quali questa legge sarà chiamata ad operare sa che le società che posseggono terre o sono società le quali hanno una attività estranea all'agricoltura e per le quali la proprietà fondiaria è riserva ed investimento speculativo, oppure sono società nate in questi ultimi tempi in forma fittizia, create da prima allo scopo di sfuggire alla pressione fiscale, e mantenute e sviluppate per far sfuggire, per altra via, la grande proprietà ad ogni pericolo di esproprio.

Perché nel comprensorio della Sila si è dovuto stabilire l'esproprio totale per le società e nella presente legge no? Non esiste un vero e proprio motivo plausibile, a meno che non si vogliano, con questo diverso provvedimento a favore della società, esentare indirettamente alcune persone le quali, invece di possedere in proprio, hanno fittiziamente distribuito i loro terreni ad alcune società di comodo. Se questo è lo scopo, ditelo chiaramente: dite che volete fare una legge per favorire nominativamente alcuni vostri amici che vi ricattano stando nell'ombra.

Ritengo che, per i motivi da noi esposti dovremmo sopprimere nell'articolo in discussione la parola «società». Sopprimendo la parola «società» rimarrebbero valide le disposizioni della legge Sila, e le società andrebbero soggette a esproprio completo.

Ultima osservazione: se per il proprietario privato vi può essere un motivo affettivo familiare, tradizionale, nel conservare una certa estensione di terra alla quale si è dedicato fino a ieri, e alla quale intende dedicarsi o far dedicare i propri figli domani, questo motivo cessa nel caso della società. La società non ha figli a cui lasciare in eredità un pezzo di terra, la società non ha l'intendimento e la possibilità di diventare domani imprenditrice agricola. Quindi non vedo perché alle società bisogna lasciare delle aliquote di terra, quando queste aliquote, nella migliore delle ipotesi servono soltanto a dare un reddito alla società, reddito che la so-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

cietà ha ugualmente e più razionalmente attraverso i titoli ottenuti in pagamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del secondo comma dell'articolo 3:

« o società, sulla proprietà a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comu-

nione o pro indiviso, è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge ».

(È approvata).

La Commissione ha presentato il seguente nuovo testo della tabella A:

Percentuali di scorporo riferite agli scaglioni di reddito imponibile

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE TOTALE		IMPONIBILE MEDIO PER HA.									
		Lire									
		1 000 e oltre	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
Fino a	30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre	30.000 a 60.000	—	—	—	—	—	0	15	30	55	70
»	60.000 a 100.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70	85
»	100.000 a 200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84	90
»	200.000 a 300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87	95
»	300.000 a 400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90	95
»	400.000 a 500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95	95
»	500.000 a 600.000	64	70	76	78	80	85	90	95	95	95
»	600.000 a 700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95	95
»	700.000 a 800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95	95
»	800.000 a 900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95	95
»	900.000 a 1.000.000	82	86	90	93	95	95	95	95	95	95
»	1.000.000 a 1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95
Oltre	1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna).

Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame).

Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a lire 2.000.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nella ultima riga « oltre 2.000.000 ».

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 100 e meno ».

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a lire 1.000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 1.000 e oltre ».

Il Governo accetta questo nuovo testo ?
SEGN1, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo lo accetta.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Signor Presidente, la pregherei di voler rinviare l'esame e la votazione della

tabella a dopo l'approvazione degli altri articoli della legge; così avremo modo di valutare la portata degli emendamenti proposti, i quali potrebbero influire sul contenuto della tabella stessa.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

MICELI. La tabella ci è stata consegnata ieri sera. Una tabella non si discute come un qualsiasi comma di articolo di legge. La tabella è costituita da numeri e bisogna operare su questi numeri per vedere a quali risultati porta l'applicazione di questa tabella, rispetto alla precedente. Per questo motivo mi associo parzialmente alla proposta dell'onorevole De Vita, nel senso di passare all'esame della tabella non dopo avere ultimato l'approvazione di tutti gli articoli, bensì nella odierna seduta pomeridiana.

PUGLIESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE. Sono contrario al rinvio, in quanto la nuova tabella della Commissione differisce soltanto in poche voci da quella precedente.

D'altra parte penso che è l'approvazione degli articoli seguenti a esser subordinata all'approvazione della tabella.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Io penso che la tabella abbia una importanza fondamentale agli effetti della discussione della legge, e perciò non ritengo si debba rinviarne l'esame alla fine, poichè, a parte il principio che è stato votato, certamente la tabella è quella che ci fornisce i dati fondamentali. Tuttavia, poichè una parte della Camera ha manifestato il desiderio di approfondirne l'esame prima della discussione in Assemblea, aderisco volentieri alla proposta Miceli per il rinvio alla seduta pomeridiana dell'esame della tabella A.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che la tabella A sarà discussa nella seduta pomeridiana.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 3: « Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni in enfiteusi ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Per ragioni di forma, proporrei questa formulazione: « ai beni costituiti in enfiteusi ».

Ciò significa che lo stesso trattamento che si fa ai beni in proprietà si fa anche a quelli in enfiteusi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma con questo emendamento di forma proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Sansone, Costa, Fora, Negri, Smith, Cerabona, Cacciatore, Geraci, Paolucci, Pieraccini e Grammatico propongono di aggiungere al comma testé approvato il seguente periodo:

« In nessun caso l'estensione di terreno rimasta al proprietario, singolo o società, nell'interno dei territori di cui al precedente articolo 1, ed al di fuori degli stessi potrà superare, ad espropriazione avvenuta, i 300 ettari ».

Nessuno dei firmatari è in questo momento presente.

DE MARTINO · FRANCESCO. Faccio mio questo emendamento.

MICELI. Chiedo di parlare sull'emendamento Sansone.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, non ripeterò quanto è già stato detto sul limite di superficie. Io mi riferisco al motivo che ha ispirato l'onorevole Sansone nella presentazione del suo emendamento. L'onorevole Sansone pone, opportunamente, questo emendamento alla fine del quarto comma; cioè suppone che si sia discussa ed approvata una qualsiasi tabella degli scorpori. A questo punto l'onorevole Sansone propone: si applichi questa tabella e si veda a quali risultati porta nei singoli casi. Se l'applicazione della tabella porta a scorpori che lasciano ai vecchi proprietari terreni che non superano i 300 ettari, ed allora tali terreni non scorporati rimarranno in proprietà ai vecchi proprietari; se invece l'applicazione della tabella porta a scorpori che lasciano ai vecchi proprietari terreni di estensione superiore ai 300 ettari tali estensioni verranno ulteriormente scorporate sino a lasciare ai proprietari 300 ettari.

Io credo che l'onorevole Sansone sia stato indotto a presentare questo emendamento da una dichiarazione fatta dall'onorevole ministro. L'onorevole ministro ha affermato: con l'applicazione del limite di 300 ettari applicato nella Sila, in questi territori avremmo meno terra disponibile di quanta se ne realizzerà con l'applicazione della tabella. L'onorevole Sansone ha tenuto in gran conto questa dichiarazione del ministro, preoccupandosene; gli è sorto il dubbio se l'affermazione dell'onorevole ministro rispondesse o no a verità: cioè se col limite dei 300 ettari attuato per la Sila si avesse disponibile più o meno terra di quanta si potrà ottenere con la tabella. Per troncare ogni perplessità e garantire il massimo di terra, l'onorevole Sansone propone: applichiamo la tabella, ma se vi saranno

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

proprietà che, dopo l'applicazione della tabella stessa, manterranno una consistenza superiore ai 300 ettari, riduciamo questa consistenza a 300 ettari. Quindi qui non si tratta più di discutere il principio generale della tabella. Il principio è accettato, ma è posto, in queste zone che sono estensive e in cui vi è bisogno di terra per la forte miseria ed il gran numero dei contadini poveri, questo limite di 300 ettari, da applicare dopo l'uso della tabella. Questa è la differenza tra l'emendamento dell'onorevole Sansone e gli altri emendamenti sul limite puro — chiamiamoli così — presentati da altri colleghi alla Camera nel corso della presente discussione. Né ci si dica che il limite dei 300 ettari è arbitrario, se è vero che lo stesso Governo lo ha proposto per la Sila, e se è vero che nei territori in esame grande differenza con la Sila non v'è.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Sansone?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, per le ragioni espresse ieri, avendo cioè dichiarato che in questa sede non debba stabilirsi un limite fisso alla proprietà, è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La questione è stata trattata così ampiamente che credo sia inutile tornarvi su; perciò mi associo a quanto detto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sansone, testé letto, fatto proprio dall'onorevole De Martino Francesco, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Bianco, Fora, Puccetti, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore propongono di sopprimere il quarto comma dell'articolo 3:

« I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BIANCO. Non so spiegarmi perché nell'articolo 3, proposto dalla Commissione, sia stato inserito questo comma, quando non vi era ancora l'emendamento Truzzi.

Dire che « i terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949, fino alla entrata

in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta, sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti », quando non vi era ancora l'emendamento Truzzi, era un non senso che portava a concludere che quelli trasferiti prima di tale data non entravano nel computo del patrimonio dei discendenti. Ma, evidentemente, la maggioranza della Commissione era guidata dal subcosciente che le faceva presentire la presentazione dell'emendamento Truzzi.

Mantenere il comma dopo l'accoglimento dell'emendamento Truzzi significa invece fare un'altra eccezione, ed allargare ancora di più le maglie. Dire, infatti, che i beni trasferiti a causa di morte dopo il 15 novembre 1949 debbono essere coputati nel patrimonio dei discendenti anziché in quello del dante causa equivale a dire che tutti i trasferimenti a causa di morte sono validi in qualunque tempo essi si verifichino.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, questo comma corrisponde a una decisione già presa dall'Assemblea, la quale ha stabilito che si debba avere riguardo alla consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949. I beni che sono passati in eredità ai discendenti in linea retta dopo il 15 novembre 1949 sono considerati come pertinenti al patrimonio di detti discendenti.

MICELI. È un'eccezione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Avendo stabilito che il patrimonio è quello al 15 novembre 1949, si pone questa eccezione: che i beni trasferiti ai discendenti in linea retta si considerano come pertinenti al patrimonio di detti discendenti, e tutte le altre successioni si considerano come non avvenute.

In sostanza, è un favore che si fa ai figli.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se non vi fosse stata la disposizione restrittiva Truzzi, avremmo dovuto applicare i principi normali e prendere in considerazione il patrimonio esistente al momento in cui la legge entrava in vigore.

La norma introdotta con l'emendamento Truzzi è restrittiva; ma questa restrizione non si deve applicare, almeno per i figli. La morte è un fatto naturale, e la successione ai discendenti diretti non è, quindi, un fatto che si possa attribuire alla volontà di sottrarsi all'applicazione della legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Noi abbiamo stabilito con l'emendamento Truzzi un'eccezione al principio normale sull'entrata in vigore della legge, ed abbiamo fatto retroagire la legge stessa al 15 novembre 1949. Tuttavia questa retroattività bisogna limitarla al minimo necessario. Quindi si escludono, in questo comma dell'articolo, le successioni dirette, ciò che pare perfettamente corretto. Sono pertanto favorevole al mantenimento del quarto comma.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. L'onorevole ministro ci vuol convincere che è dono del Governo, oltre a tutto il resto, anche l'onniscienza. Infatti discuteremo se l'attuale proposta, fatta proprio dal ministro dipenda o no dall'emendamento Truzzi; ma, indubbiamente, il testo della Commissione era stato formulato prima che l'onorevole Truzzi decidesse di presentare l'emendamento.

Tuttavia, anche ammettendo questo dono naturale dell'onniscienza, credo che dovremmo sopprimere questo comma, anzitutto perchè non è esatto che l'emendamento Truzzi abbia aggravato quanto era disposto nella legge. L'emendamento Truzzi tende a cristallizzare la proprietà fondiaria al 15 novembre 1949.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Così è anche nella legge per la Sila.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Vi era stata una dimenticanza nella formulazione.

MICELI. Non alla dimenticanza, ma alla sostanza io intendo riferirmi.

Dunque, l'emendamento Truzzi porta — ripeto — a una cristallizzazione della consistenza fondiaria al 15 novembre 1949. L'onorevole Segni dice: essendosi in sede di discussione approvata la cristallizzazione della proprietà a tale data, dobbiamo salvare dalle conseguenze di tale nuovo criterio qualcosa: le eredità ai discendenti diretti del proprietario.

Osservo anzitutto che l'emendamento Truzzi nulla ha sostanzialmente modificato, perchè era un articolo della legge che aveva cristallizzato la proprietà. Infatti, al terzo comma di tale articolo era detto: « Del pari sono inefficaci di diritto i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949 ». Se l'onorevole Truzzi nulla avesse aggiunto, noi — anche se il proprietario avesse venduto l'80 per cento del suo patrimonio dopo il 15 novembre 1949 — avremmo considerato questo 80 per cento a carico del proprietario.

La richiesta di soppressione risponde ad elementari criteri di giustizia. Voi considerate il proprietario che aveva 1000 ettari di terra e ne ha lasciato ai figli 300-400, arrivando con ciò a sottrarre allo scorporo, non volontariamente ma naturalmente, questa quantità di terra. Ammettete, invece, il caso del proprietario che non ha dato in eredità la terra ai figli, ed il caso del proprietario che non ha figli. Ora, perchè fare all'uno un trattamento diverso dall'altro? Infatti, colui che non ha figli viene espropriato, anche se è un dirigente di azienda che ha saputo trasformare il terreno (per cui lo scorporo, secondo il vostro criterio, potrebbe nuocere), mentre colui che ha trasferito le terre ad un figlio, che magari si disinteressa della proprietà, viene esentato. Un simile principio risponderebbe ad un criterio di giustizia se noi non dessimo una indennità, perchè allora potrebbe dirsi: quel figlio sarà defraudato della sua parte di asse paterno. Ma noi diamo l'indennità, e voi di questo troppo spesso vi dimenticate. Perchè stabilire questa disparità che non ha giustificazione produttivistica né sociale... (*Interruzioni al centro*).

TRUZZI. Ma i figli sono figli!

MICELI. Voi vi interessate molto dei figli dei proprietari; dovrete interessarvi altrettanto dei figli dei contadini che sono più numerosi e più bisognosi di quelli dei proprietari. Concludendo, riteniamo che il comma debba essere soppresso.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Noi voteremo contro questo comma perché ci sembra che non abbia senso. Non è vero che la situazione patrimoniale si cristallizzi al 15 novembre 1949, perché la legge si applica al patrimonio esistente alla data di entrata in vigore della legge, e noi ci riferiamo a date precedenti unicamente per dichiarare inefficaci quegli atti che possono avere intaccato la consistenza patrimoniale per sfuggire, in certo modo, all'applicazione della tabella.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Qui siamo in materia di trasferimenti a causa di morte: quali atti possono intaccare la consistenza patrimoniale?

ZANFAGNINI. Appunto per questo il comma non ha senso, perché dire che sono inclusi nel patrimonio i beni che derivano da atti di trasferimento a causa di morte dopo il 15 novembre 1949 significa che non sono inclusi nel patrimonio i beni che vi pervennero prima del 15 novembre 1949.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è così!

ZANFAGNINI. Questo è il significato del comma, che può indurre a gravissimi equivoci. Perché dire nella legge che sono inclusi, agli effetti del computo del patrimonio, anche i beni pervenuti a causa di morte dopo il 15 novembre 1949? Non occorre dirlo, perché va da sé che devono essere inclusi anche i beni pervenuti ai figli, a causa di morte, dopo il 15 novembre 1949. Che questi beni siano pervenuti prima o dopo tale data è indifferente: il principio è che si deve applicare la tabella di scorporo al patrimonio quale risulta all'atto dell'entrata in vigore della legge. Sembra pertanto un artificio frammentare un patrimonio che si è ormai riunito nella stessa persona.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Mi pare che le osservazioni dell'onorevole Zanfagnini siano esatte. Non vedo la portata né il significato di questo comma. Comunque, bisognerebbe chiarire quali sono gli scopi che si vogliono raggiungere.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Il principio che noi intendiamo applicare in questa legge è il seguente: noi vogliamo applicare degli scorpori al patrimonio terriero appartenente ai singoli proprietari, siano essi persone fisiche o società. La percentuale di scorporo si stabilisce avendo riguardo ad una certa consistenza patrimoniale. Ora, abbiamo dichiarato che, nel determinare questa consistenza patrimoniale soggetta a scorporo, si considera il patrimonio del proprietario alla data del 15 novembre 1949: questo è il principio che abbiamo votato. Quindi, tutti i trasferimenti successivi a questa data, non soltanto quelli a titolo oneroso ma anche quelli a titolo gratuito, pur se *mortis causa*, non si considerano efficaci agli effetti della applicazione della legge.

Con il quarto comma si fa una unica eccezione per i terreni che, dopo il 15 novembre 1949, siano stati trasferiti a causa di morte a discendenti in linea retta del *de cuius*. Questa è — ripeto — l'unica eccezione che si intende fare, anzitutto perché, dato il presupposto (cioè la morte del *de cuius*), non si cerchi di frodare la legge, ed inoltre perché riteniamo che appartenga all'ordine umano delle cose

questa particolare considerazione del nucleo familiare.

Questo patrimonio, del resto, non sfuma, ma, rientrando nel patrimonio dei singoli figli, sarà eventualmente soggetto allo scorporo.

ZANFAGNINI. Queste affermazioni, secondo me, sono gravi.

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Il disaccordo, forse, si può eliminare fissando bene i termini della disposizione. Il relatore ha avuto presente la cosa da prendere in considerazione ai fini dello scorporo, non le persone nei confronti delle quali lo scorporo deve avvenire. Se vi è un proprietario morto dopo il 15 novembre 1949, evidentemente il suo patrimonio sarà andato ai suoi eredi; ma, in rapporto a quali persone lo scorporo sarà effettuato? Perché, se è esatto che bisogna riferirsi al patrimonio al 15 novembre 1949, lo scorporo deve avvenire come se il *de cuius* fosse ancora vivo; e l'unica difficoltà, di natura esclusivamente formale, è quella di stabilire le persone nel confronto delle quali lo scorporo sia da eseguire.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Il patrimonio, non le persone.

GULLO. Ma, quando si è detto patrimonio, nulla ancora è detto, se non si stabiliscono quali debbono essere le persone. Secondo me, se noi superiamo questo punto, avremo una disposizione più chiara. Se noi diciamo che vanno scorporati obiettivamente i patrimoni quali erano al 15 novembre 1949, è evidente che la eccezione diventa perfettamente inutile. Diventa, anzi, pericolosa — e qui mi associo a quanto diceva il collega Zanfagnini — perché si presenta come una eccezione ad una regola che non si sa quale sia. Può accadere che, o quel proprietario è ancora in vita, e la cosa va *de plano*, o non è in vita, e lo scorporo bisogna che avvenga (sullo stesso patrimonio — si capisce —) in persona degli eredi, quali che essi siano. Altrimenti voi non fate più lo scorporo nei confronti del patrimonio così come esso era al 15 novembre 1949.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, io non vorrei entrare nella discussione; ma, per la chiarezza della questione, mi sembra che ella si riferisca alle conseguenze dei principi cui si informa la legge. La Commissione proporrebbe, in definitiva, una pura e semplice derogà a queste conseguenze.

GULLO. Il principio testè esposto dal relatore è che lo scorporo deve essere fatto sul

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

patrimonio così come esso era al 15 novembre 1949. Se è vero questo, allora si vuol fare una eccezione al principio generale.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. È esatto: si propone una deroga al principio generale. Ma, per noi, deve restare fermo il principio che i patrimoni da scorporare restano quelli, e nelle condizioni in cui erano, al 15 novembre 1949 (*Commenti*).

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. La norma di cui stiamo discutendo può dar luogo ad ipotesi contrarie: che il proprietario abbia disposto per testamento istituendo degli estranei, o che abbia istituito discendenti diretti, o che non abbia fatto testamento. Questi i termini della questione. Nella prima ipotesi si tiene conto della proprietà quale era alla data del 15 novembre 1949. Se, invece, si tratta di discendenti diretti, non si tiene conto del patrimonio in questi limiti di tempo. Questa è, a me pare, l'interpretazione della norma.

Mi permetto di rilevare che non v'è una seria ragione per distinguere le due ipotesi, perché la data del 15 novembre 1949 — come data di cui si deve tener conto per la valutazione della consistenza patrimoniale — non è stata fissata per stabilire una presunzione di frode a carico del proprietario, ma unicamente per fissare un momento. Ora, se questo è il concetto a cui si ispira la legge, non vedo alcuna ragione di introdurre una eccezione per i discendenti diretti. Lo comprenderei se lo spirito della legge fosse quello di stabilire una presunzione di frode, perché in quel caso sarebbe giusto escludere i discendenti diretti e tener conto della istituzione di estranei, evidentemente fatta allo scopo di frodare la legge. Ma poiché unico scopo della legge è quello di determinare un momento per valutare la consistenza patrimoniale, non vedo la ragione di stabilire questa norma. Per queste ragioni voterò contro.

COLITTO. Chiedo di parlare per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. L'onorevole Germani ha chiarito benissimo il pensiero della Commissione. Tutti i trasferimenti, sia che avvengano *mortis causa*, sia che avvengano per atti fra vivi, non sono tenuti presenti ai fini della determinazione del patrimonio da scorporare, se hanno avuto luogo dopo il 15 novembre 1949. Eccezione: i trasferimenti *mortis causa* a favore dei discendenti in linea retta.

Ma, se questa è la premessa, io penso che si debba correggere il testo della legge, togliendo da esso le parole « fino all'entrata in vigore della presente legge », giacché può darsi che la morte avvenga anche posteriormente all'entrata in vigore della legge e prima dello scorporo; ed allora, se il principio che ha dettato la norma è quello che è stato dianzi enunciato, mantenendosi ferma la dizione del testo, non si applicherebbe più la norma, sol che la morte avvenisse il giorno successivo all'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra, signor Presidente, che l'onorevole Colitto abbia ragione; non vedo motivo di porre questo termine, e pertanto si dovrebbe togliere quell'inciso.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo su questa soppressione?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. D'accordo.

PRESIDENTE. Il quarto comma rimane allora così formulato:

« I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti ».

Onorevole Bianco, ella trasferisce la proposta di soppressione anche su questo nuovo testo?

BIANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il comma testè letto, del quale l'onorevole Bianco propone la soppressione.

(È approvato).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sulla gravità dell'emendamento soppressivo Colitto testè approvato.

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto farlo prima che la Camera votassè, onorevole Gullo.

GULLO. Ella ha ragione, ma io non ho afferrato, al momento della votazione, che il testo posto ai voti fosse già depurato dalle parole di cui l'onorevole Colitto aveva chiesto la soppressione.

PRESIDENTE. Ho posto in votazione il nuovo testo della Commissione (risultante dalla accettazione dell'emendamento soppressivo Colitto), secondo la prassi per la quale il testo-base è sempre quello della Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

GULLO. Non intendevo muovere appunti alla Presidenza. Ciò che mi preme rilevare è che la soppressione del termine *ad quem* (« fino all'entrata in vigore della presente legge ») può portare a questa assurda conseguenza: che la legge muti secondo che si applichi presto o tardi; che un determinato patrimonio possa essere soggetto a scorpori diversi. Mi spiego. La legge verrà pubblicata poniamo, sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 agosto. Che cosa può accadere? Che se, nei riguardi di un proprietario, la legge viene applicata il 30 agosto e il proprietario non è ancora morto, si fa lo scorporo in una data misura; se, per caso, invece, lo stesso patrimonio viene sottoposto allo scorporo nel settembre dell'anno venturo (perché è ben lungo il termine di applicazione della legge) e in questo lasso di tempo il proprietario è morto, l'identico patrimonio, con la stessa legge, viene sottoposto ad una misura di scorporo diversa.

PRESIDENTE. Questa sua dichiarazione, onorevole Gullo, non può avere altro valore che quello di un suo commento personale ad una votazione già effettuata.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Temo che la Camera non abbia ben compreso ciò che votava. Molti deputati di maggioranza hanno respinto il nostro emendamento soppressivo dell'intero comma non rendendosi forse conto che, contemporaneamente, approvavano quello soppressivo parziale proposto dall'onorevole Colitto.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, non posso consentire un'indagine retrospettiva su una votazione già avvenuta, tanto più che, se questa votazione avesse in ipotesi determinato un'incongruenza nella legge, non mancano alla Camera gli strumenti per eliminarla.

Proseguiamo nella discussione. L'onorevole Cuttitta propone il seguente comma:

« Agli effetti della presente legge sono aboliti il quinto e sesto comma dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

L'approvazione di questo emendamento significherebbe la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 3, che pertanto non verrebbero più posti in votazione. All'opposto, qualora l'emendamento Cuttitta fosse respinto, la Camera dovrebbe votare sui due commi del testo della Commissione.

Qual'è il parere della Commissione al riguardo?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non è favorevole alla sop-

pressione di questi ultimi due commi, perché essa ritiene debba essere lasciata una certa libertà agli enti per procedere nel miglior modo, nell'interesse di tutti, alla nuova sistemazione delle zone soggette ad esproprio e a trasformazione.

Noi riteniamo, quindi, che debba praticamente essere riconosciuto agli enti il diritto di procedere all'acquisto di altri terreni oltre quelli che verranno ad essi a seguito degli espropri, poiché può darsi che gli enti stessi abbiano bisogno di integrare questo patrimonio: è soprattutto una norma di carattere pratico.

Per quanto, poi, riguarda l'ultimo comma, esso ha un carattere fondamentale, perché, a seguito degli scorpori, si può dar luogo anche, come diceva ieri l'onorevole Rivera, ad una acquisizione di tronconi di proprietà; per cui si rende necessario che gli enti possano procedere anche a permuta al fine di avere una estensione di terreno conveniente per le esigenze di assegnazione e di utilizzazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Cuttitta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta, dianzi letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i due ultimi commi dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina ».

(Sono approvati).

Gli onorevoli Artale, Spoleti, Lecciso, Caserta, Semeraro Gabriele, De Meo, Tonengo, Guerrieri Emanuele, Pierantozzi, Amatucci, Cagnasso, Concetti e Giuntoli Grazia hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-a:

« Sono esenti dalla espropriazione, qualunque sia l'imponibile medio dominicale per ettaro, le proprietà aventi una superficie complessiva non superiore a ottanta ettari ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, questo emendamento dovrebbe essere discusso dopo la tabella A.

PRESIDENTE. L'onorevole Artale è d'accordo?

ARTALE. Mi sembrerebbe più logico discuterlo prima della tabella, perché questa potrebbe avere carattere di preclusione al mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione insiste?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Io faccio questione non di procedura ma di sostanza. Il punto fondamentale è la tabella. L'emendamento Artale stabilisce eventualmente una eccezione alla tabella. Quindi, a mio parere, deve essere discusso dopo.

ARTALE. Signor Presidente, non mi oppongo al principio del relatore, purché mi si dia atto di questa riserva: che l'approvazione della tabella non pregiudicherà assolutamente il mio emendamento.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. E allora l'esame dell'emendamento in questione è rinviato.

Seguono due emendamenti aggiuntivi di uguale contenuto, uno degli onorevoli Giuntoli Grazia e Vocino, l'altro dell'onorevole Colitto, rispettivamente del seguente tenore:

« I proprietari che, nei comprensori di bonifica, abbiano effettuato dopo il 31 dicembre 1940 trasformazioni fondiario-agrarie in armonia coi piani generali di bonifica dei comprensori stessi, possono chiedere la riclassifica dei terreni trasformati, non soltanto per i cambiamenti di coltura, ma anche in relazione alla aumentata produttività dei terreni, che non abbiano cambiato destinazione colturale ».

« I proprietari, che, nei comprensori di bonifica, abbiano effettuato dopo il 31 dicembre 1930 trasformazioni fondiario-agrarie in armonia con i piani generali di bonifica dei comprensori stessi, possono chiedere la riclassifica dei terreni trasformati non soltanto per i cambiamenti di coltura, ma anche in relazione alla aumentata produttività dei terreni, in cui non siano avvenute modifiche di destinazione colturale ».

« Per tali proprietà sarà considerato, agli effetti della determinazione della quota di espropriazione, il reddito dominicale per l'intera proprietà che risultava prima delle nuove classifiche, mentre quale reddito medio dominicale per ettaro sarà assunto quello derivante dalle predette nuove classifiche ».

La onorevole Giuntoli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GIUNTOLI GRAZIA. Il mio emendamento riguarda, in modo particolare, i terreni che si trovano nel comprensorio di bonifica del Tavoliere delle Puglie e nel comprensorio di acceleramento. Ai fini della efficacia della legge mi sembrerebbe necessario dare la possibilità di rivedere sia il reddito dominicale che il reddito unitario, perché sabato scorso ho avuto la possibilità di rendermi conto *de visu* che alcuni terreni, che alcune particelle risultano classificate « incolto » e « incolto produttivo » con un reddito di 50-60 lire (quindi non cadono nemmeno sotto lo scorporo della tabella) mentre invece questi terreni non risultano più improduttivi, bensì coltivati a uliveti e vigneti. Pertanto, elevando il reddito da 50-60 lire a 500-600 lire, come reddito unitario, noi avremmo la possibilità di applicare la tabella. In più, vi sono terreni i quali, pur non avendo cambiato coltura, hanno però aumentato il reddito a seguito della migliorata tecnica colturale. Precludere la possibilità di rivedere il reddito, a mio modo di pensare, è una ingiustizia sociale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Giuntoli Grazia si riferisce ad un argomento che, a mio parere, dovrebbe essere discusso dopo l'articolo 3-bis, dato che, in questo momento, stiamo discutendo dell'esproprio e di terreni da espropriare. L'articolo 3-bis, infatti, tratta della esclusione dall'esproprio di determinati terreni.

PRESIDENTE. La onorevole Giuntoli è d'accordo nel rinviare l'esame del suo emendamento a dopo l'articolo 3-bis?

GIUNTOLI GRAZIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Colitto?

COLITTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Sono di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facoltà di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuntoli Grazia e Vocino propongono di aggiungere il comma seguente:

« Per la Puglia sono esclusi dall'esproprio i boschi ed i pascoli rocciosi o di infima classe ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

La onorevole Giuntoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIUNTOLI GRAZIA. È noto ormai che la questione veramente tragica per la Puglia è la mancanza d'acqua, tanto che i contadini sono preoccupati, specialmente in questi mesi, per le precipitazioni atmosferiche, che sono diventate rarissime. Ora, se non abbiamo boschi e stiamo a perorare per ottenere cantieri di rimboschimento, mi pare addirittura una contraddizione in termini prevedere nella legge la possibilità di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio. A noi interessa ricostituire i boschi che sono stati eliminati per la battaglia del grano.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Noi stiamo discutendo in questo momento l'articolo 3-bis, il quale dice: « Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi ». Perché sono esclusi i boschi? Perché essi hanno una loro fondamentale funzione di protezione idrogeologica. Quindi, non conviene farli ricadere in piani generali di esproprio, perché altrimenti verrebbero meno alla loro funzione, della quale noi tutti siamo gelosi.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rivera, soppressivo dell'articolo 3-bis. Poiché l'onorevole Rivera non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento degli onorevoli Lopardi, Zanfagnini, Ariosto, Vigorelli, Giavi, Zagari, Arata, Belliardi, Matteotti Matteo e Calamandrei, diretto a sostituire l'articolo 3-bis col seguente:

« I boschi e i terreni che ai sensi dell'articolo 3 sono soggetti a procedimento di esproprio e che a giudizio dell'ente incaricato dell'attuazione della legge non sono suscettibili di conveniente utilizzazione o di conveniente trasformazione a coltura agraria, sono trasferiti in proprietà ai comuni e sono amministrati per conto di questi dal demanio forestale dello Stato ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgerlo.

LOPARDI. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Colitto:

« Sopprimere le parole: di regola, e dopo le parole: i boschi, aggiungere: e i pascoli rocciosi e di infima classe, nonché le unità aziendali efficienti e progredite ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Le parole « di regola » non mi sembra siano correttamente usate in una disposizione legislativa, donde la mia proposta di soppressione delle stesse.

Penso poi che dall'esproprio debbano essere esclusi non solo i boschi, ma anche i pascoli rocciosi e quelli di infima classe, perché evidentemente non suscettibili di utile trasformazione fondiaria.

Ho fatto un'altra richiesta: escludere dall'esproprio le aziende organiche, efficienti, progredite. Per dimostrarne il fondamento, basta rilevare come l'inclusione di esse, secondo il testo della legge, fra le terre passibili di esproprio, non potrebbe non favorire una diminuzione della produzione e dell'impiego di lavoro manuale e tecnico, peggiorando, quindi, la situazione del nostro paese, che ha troppi uomini e troppo poche risorse. Se si vuole avvantaggiare il paese, occorre effettuare espropri ispirati a concetti rigorosamente selettivi, operanti solo nei confronti di quelle proprietà che non adempiono normalmente alla funzione sociale. Quando il produttore adempie in pieno ai suoi doveri economici e sociali, non dovrebbe essere toccato. Non è giusto, d'altra parte, che siano posti sullo stesso piano coloro che hanno fatto bene e coloro che hanno fatto male. È vero che la riforma non si compie, come è stato più volte affermato, contro i proprietari manchevoli. È escluso che si tratti di sanzioni contro chicchessia. Il contributo — si è detto — al quale è chiamata la proprietà privata deve considerarsi un concorso delle classi più dotate di mezzi al bene comune. Può anche ritenersi, come è stato detto e scritto, che il proprietario si debba considerare il gestore della ricchezza comune, abilitato a questo ufficio in vista della sua capacità. Ma porre sullo stesso piano — come ho rilevato — chi ha fatto bene e chi ha fatto male, non mi sembra si possa approvare. Stavo per dire che è una iniquità; dirò che, indubbiamente, è una grave ingiustizia.

Non dubito comunque (e su questo desidererei una formale assicurazione da parte della Commissione e da parte del Governo) che sarà applicata, allorché si tratterà di determinare la terra soggetta ad espropriazione, la norma contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, secondo cui « nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei ter-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

reni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone di cui all'articolo 1, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Per l'articolo 3-bis, sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi, per le ragioni che ho detto. Tuttavia, poichè vi sono boschi che l'ente può avere interesse ad acquisire in quanto suscettibili di trasformazione, ritengo che, pur escludendo in linea di principio dall'esproprio i boschi, sia consentita all'ente la facoltà di acquisire i boschi suscettibili di trasformazione, e che quindi gli enti abbiano interesse ad acquisire, agli effetti della riforma, tali boschi, qualora « si trovino in pianura od in lieve pendio e siano suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico ». Intendiamo escludere, quindi, i boschi di montagna, e per la loro funzione protettiva, e perchè non hanno interesse agli effetti di questa nostra riforma.

Perché siano suscettibili di acquisizione da parte degli enti, i boschi di pianura o di lieve pendio debbono essere suscettibili di trasformazione agraria; ma debbono altresì essere esenti dal vincolo idrogeologico, il quale deve passare, per l'interesse generale cui si ispira, al di sopra di ogni altra considerazione. Quando vi siano boschi in pianura od in lieve pendio suscettibili di trasformazione, ma tuttavia sottoposti a vincolo idrogeologico, questi non possono essere espropriati.

L'onorevole Colitto propone che a questo esonero dalla espropriazione si aggiungano i pascoli rocciosi e di infima classe. Non sono d'accordo su questa esclusione di principio, da stabilire nella legge. Sono esatte, in parte, le osservazioni dell'onorevole Colitto; ma ritengo che ad esse si possa venire incontro attraverso la facoltà attribuita all'ente di scegliere i terreni che dovrà sottoporre ad esproprio. Infatti, un altro principio fondamentale di questa legge è questo: una volta stabilita la percentuale di espropri, di scorporo, la scelta dei terreni da scorporare spetta all'ente; quindi è l'ente il quale, trovandosi di fronte a terre formate da pascoli rocciosi o di infima classe, valuterà se abbia, o meno, la convenienza di acquisirle. Ritengo, quindi, che le preoccupazioni dell'onorevole Colitto, con questa facoltà riconosciuta all'ente, dovrebbero essere superate. Comunque la Commissione non è favorevole alla soppressione proposta dall'onorevole Colitto.

Quanto all'unità aziendale efficiente, progredita, vi è un altro emendamento in cui questa materia è considerata in modo particolare. Pregherei, in ogni modo, l'onorevole Colitto di rinviare a quella sede la discussione della sua proposta.

COLITTO. D'accordo.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è, poi, contraria all'emendamento Giuntoli-Vocino.

Anche sull'emendamento Lopardi la Commissione esprime parere contrario. All'ente ed allo Stato, in questo momento, interessa avere terreni suscettibili di trasformazione e di assegnazione ai contadini, non di costituire un demanio forestale oltre quello che c'è già e che potrebbe rappresentare un peso per lo Stato ed i comuni.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo col parere della Commissione, dichiarandomi contrario agli emendamenti Colitto, Lopardi e Giuntoli-Vocino.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poichè l'onorevole Rivera non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento soppressivo.

Porrò, anzitutto, in votazione l'emendamento Lopardi, interamente sostitutivo.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Voteremo a favore dell'emendamento Lopardi, che anche noi avevamo proposto, sia pure con una formulazione diversa.

La legge, secondo gli articoli finora votati, non esclude che i boschi possano essere espropriati; dice soltanto che non se ne deve tener conto nel calcolo del reddito unitario. Ma, se un proprietario avesse una grande estensione di boschi ed una piccola estensione di coltivabile e la quota totale di esproprio fosse tale che, anche contro la volontà dell'ente, per raggiungere il valore da scorporare, dovessero essere espropriati i boschi, non essendo sufficiente la parte a cultura, l'ente dovrebbe espropriare i boschi. La legge non autorizza l'ente a fermarsi ai boschi, ma dice che non se ne deve tener conto agli effetti del calcolo del reddito unitario. Pertanto, stando così le cose, i boschi possono essere espropriati.

I boschi espropriati, soprattutto quelli non pianeggianti, quelli non previsti dall'articolo 3-bis, possono essere assegnati ai contadini singoli? Evidentemente, no. È

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

conveniente che questi boschi espropriati siano gestiti dagli enti? Credo che scopo della legge sia quello di promuovere la costituzione di enti che diano le terre ai contadini e compiano le opere di trasformazione, e che non si intenda costituire enti patrimoniali che si dedichino alla gestione dei boschi.

Ed allora, la destinazione più naturale di questi boschi soggetti ad esproprio è quella dei comuni. Perciò sosteniamo che l'emendamento Lopardi debba essere approvato.

Aggiungiamo infine che, oltre alla naturale destinazione, la consegna dei boschi ai comuni potrebbe consentire — come la legge prevede — che i comuni cedessero dei terreni patrimoniali che essi utilizzano diversamente. Assegnando ai comuni questi boschi espropriati potremmo, sotto forma di permuta, passare agli enti i patrimoni fondiari comunali coltivabili ed attraverso gli enti assegnarli ai contadini, senza con ciò diminuire le entrate patrimoniali dei comuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lopardi sostitutivo dell'articolo 3-bis:

« I boschi e i terreni che ai sensi dell'articolo 3 sono soggetti a procedimento di esproprio e che a giudizio dell'Ente incaricato dell'attuazione della legge non sono suscettibili di conveniente utilizzazione o di conveniente trasformazione a coltura agraria, sono trasferiti in proprietà ai comuni e sono amministrati per conto di questi dal demanio forestale dello Stato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colitto che propone di sopprimere le parole « di regola ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Colitto, limitatamente alle parole: « e i pascoli rocciosi e di infima classe », ricordando che il resto del suo emendamento è stato rinviato ad altra sede.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Giuntoli Grazia-Vocino:

« Per la Puglia sono esclusi dall'esproprio i boschi ed i pascoli rocciosi o di infima classe ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-bis nel testo della Commissione:

« Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facoltà di espro-

priare i boschi in pianura o in lieve pendio suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico ».

(È approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo 3-bis-1 proposto dall'onorevole Gatto:

« Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.

« Il Governo è autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente.

« Anche in pendenza del ricorso previsto dal comma primo del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprietà non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario ».

GUI. Signor Presidente, poiché l'onorevole Gatto non è presente, faccio mio questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.

GUI. L'emendamento Gatto pone la questione degli eventuali ricorsi contro i piani di esproprio preparati dagli enti. È stato lungamente discusso, in Commissione e fuori, se questo ricorso debba ammettersi o meno in qualunque condizione o in condizioni limitate. L'emendamento Gatto, che è il risultato di questa lunga discussione, esclude che il ricorso possa essere ammesso per zone di nuovo catasto, per le quali si pensa che i procedimenti di revisione avvengono per le vie normali. Non pare quindi opportuno concedere la possibilità di ricorso né all'ente, né al proprietario, perché certamente si avrebbe da parte dei proprietari e forse talvolta da parte anche degli enti, la presentazione di un notevole numero di ricorsi, col risultato di bloccare praticamente l'applicazione della riforma.

Molti di questi ricorsi sarebbero senza dubbio già scontati in partenza, ma intanto i proprietari potrebbero tendere di bloccare,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

almeno immediatamente, l'applicazione della riforma.

Perciò, per le zone di nuovo catasto, l'emendamento Gatto non ammette la possibilità di ricorso. È invece parso all'onorevole Gatto e ai colleghi della sua opinione che non si potesse escludere questa facoltà di ricorso per le zone di vecchio catasto. Devo intanto dire che in Italia le zone in cui esistono vecchi catasti sono abbastanza limitate, specialmente nei confronti di queste zone cosiddette di stralcio. Il vecchio catasto esiste ancora per una superficie di circa il 10 per cento di quella totale della Sicilia; si trova in una parte della provincia di Cosenza, in una parte del comprensorio della Sila (ma il problema è stato superato con la legge per la Sila), in una parte della Toscana e del Lazio, e precisamente nella zona della Maremma, nella quale vige ancora il vecchio catasto pontificio.

Non è, dunque, una grande estensione questa dei vecchi catasti.

Esistono però in essi gravi lacune. Faccio notare, per esempio, che nel comprensorio della Sila si è giunti alla scoperta di qualche migliaio di ettari che nel catasto non esistevano.

Per queste varie ragioni, non si può negare che, proprio anche ai fini degli interessi della riforma, per una sua più esatta rispondenza alle reali possidenze dei proprietari, sia necessario ammettere la possibilità di ricorso.

L'emendamento Gatto ammette infatti questa possibilità di ricorso per ogni questione riflettente la non corrispondenza alla classe di produttività, alla qualità di coltura della terra, ecc..

L'onorevole Gatto si è anche preoccupato di alcune cautele nei riguardi di questa concessione, cautele che mi sembrano molto giustificate. Egli prevede intanto che il Governo sia autorizzato a stabilire nel regolamento una procedura speciale per questi ricorsi: quindi meno lenta di quella normale. Ma, ancora più di questa cautela, sono molto efficaci le norme contenute nell'ultimo comma dell'emendamento Gatto, il quale ammette che, nonostante il ricorso sia pendente, gli enti possono occupare di urgenza, se credono, queste terre. Possono poi anche espropriare la parte non contenuta nel ricorso dei proprietari, ed anche per la parte contenuta nel ricorso è possibile l'esproprio, entro i limiti di proprietà citati nella denuncia del proprietario che produce ricorso.

Queste cautele ritengo siano effettivamente molto drastiche, dato che tolgono la possibilità di sensibili ritardi nell'applicazione della riforma.

Che non si possa negare questa facoltà appare evidente, poiché il ricorso può portare ad un accertamento molto diverso da quello risultante dai catasti in oggetto.

Si può obiettare che i proprietari possono avere interesse a proporre questi ricorsi per essere trattati diversamente ai fini della tabella; ma, trattandosi di catasti molto vecchi, è evidente che questo interesse non sussiste. Questo interesse, invece, c'è per l'ente. Si potrà, infatti, avere un reddito unitario più alto, il che porterebbe alla perdita dell'esonero o a far passare i proprietari da uno scaglione più basso ad uno scaglione più alto.

MICELI. Ma la tabella è selettiva; più basso è il reddito e più alto è lo scorporo.

GUI. Oltre al fatto che con un reddito basso si può non arrivare al limite, c'è l'altra possibilità, che si passi di scaglione con una incidenza di esproprio molto superiore. Poi c'è la ovvia considerazione della estensione: la mancanza della possibilità di ricorso può lasciar sfuggire estensioni molto notevoli, come è stato dimostrato dai rilievi fatti nella zona della Sila.

Per queste ragioni, e per una considerazione di giustizia, che sempre ci deve ispirare, credo che, limitatamente alle zone del vecchio catasto, l'emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Caramia:

« A rettifica del reddito iscritto in catasto è data facoltà di ricorso tanto all'ente espropriante quanto al proprietario.

« I proprietari, che dopo il 31 dicembre 1930 abbiano effettuato nei comprensori di bonifica trasformazioni fondiario-agrarie, possono chiedere la riclassifica dei terreni trasformati, non soltanto per i cambiamenti di coltura che si sono verificati, ma altresì in relazione alla aumentata produttività dei terreni che non abbiano cambiato destinazione colturale.

« Per tali proprietà sarà considerato, agli effetti della determinazione della quota di esproprio, il reddito dominicale per l'intera proprietà risultante prima delle nuove classifiche, mentre quale reddito medio dominicale per ettaro sarà assunto quello derivante dalle predette nuove classifiche.

« Tale facoltà è estesa a quei proprietari i quali dopo la stessa epoca abbiano effettuato

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

notevoli opere di trasformazione fondiaria, in territori non classificati in comprensorio di bonifica, e ne facciano richiesta documentata.

« Nel caso di terreni per i quali sia intervenuto il riclassamento in conseguenza delle migliorie apportate dopo il 31 dicembre 1930, il proprietario ha facoltà di chiedere all'Ente espropriante la revisione dell'imponibile totale per ricondurlo alla situazione di classamento anteriore a tale data, fermo però restando l'imponibile medio ettariale risultante dallo stato attuale di classamento ».

L'onorevole Caramia ha facoltà di illustrarlo.

CARAMIA. Non mi occorreranno molte parole, perché in sede di discussione generale ho spiegato l'opportunità di procedere ad un certo riclassamento e ad una certa revisione di quei terreni che, dopo il dicembre 1930, abbiano subito una trasformazione fondiaria (amplificazione di locali, opere irrigatorie ecc.). In questo emendamento, che è comprensivo della valutazione di tutte queste modifiche apportate alla proprietà, e che naturalmente di essa hanno elevato l'indice della produttività, ho chiesto che la relativa determinazione del reddito imponibile catastale sia rettificata, riconoscendosi eguale facoltà tanto all'ente quanto al proprietario di promuoverla.

Nel terzo comma del mio emendamento si dice che per tali proprietà sarà considerato, agli effetti della determinazione della quota di esproprio, il reddito dominicale per l'intera proprietà risultante prima delle nuove classifiche, mentre quale reddito medio dominicale per ettaro sarà assunto quello derivante dalle predette nuove classifiche.

Ciò si comprende: non deve questo riclassamento incidere affatto sugli effetti fiscali della proprietà; ma deve semplicemente entrare in funzione contingente per la determinazione sia del reddito globale che di quello unitario unicamente agli effetti dello scorporo.

Nell'ultimo comma dell'articolo da me proposto è detto « dopo il 31 dicembre 1930 », perché gli accertamenti catastali sono stati fatti per le nuove tabelle prima del dicembre 1930, e, quindi, le modificazioni hanno riferimento ad un'epoca posteriore.

Nel mio intervento nella discussione generale ho fatto cenno ai motivi, che attengono alla giustificazione di questo emendamento, in cui si sintetizzano le ragioni che m'inducono ad insistervi.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Colitto:

« I proprietari che, nei comprensori di bonifica, abbiano effettuato dopo il 31 dicembre 1930 trasformazioni fondiario-agrarie in armonia con i piani generali di bonifica dei comprensori stessi, possono chiedere la riclassifica dei terreni trasformati non soltanto per i cambiamenti di coltura, ma anche in relazione alla aumentata produttività dei terreni, in cui non siano avvenute modifiche di destinazione culturale.

« Per tali proprietà sarà considerato, agli effetti della determinazione della quota di espropriazione, il reddito dominicale per l'intera proprietà che risultava prima delle nuove classifiche, mentre quale reddito medio dominicale per ettaro sarà assunto quello derivante dalle predette nuove classifiche ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. L'emendamento da me proposto è identico a quello presentato dalla onorevole Giuntoli e dall'onorevole Caramia e, poiché i miei colleghi lo hanno già brillantemente svolto, io non posso che rimettermi alle osservazioni da essi prospettate. Se si vuole procedere con un minimo di equità nei confronti dei proprietari espropriati, occorre dare ad essi il modo di ottenere — ove ritengano opportuno chiederlo — che i terreni ad essi espropriati siano valutati in base al loro stato attuale effettivo, e non già in base a quello risultante in catasto.

Fo rilevare che il concetto centrale dell'emendamento è stato in sostanza accolto nell'emendamento dell'onorevole Gatto, che è stato testé illustrato dall'onorevole Gui. Perché allora non trarre da ciò tutte le conseguenze? Non vedo davvero per qual motivo si debbano operare le distinzioni di cui è parola nell'emendamento Gatto. Questi afferma essere giusta la revisione del reddito imponibile; ma aggiunge che ciò deve aver luogo nelle zone in cui siano ancora in vigore i vecchi catasti. Ora, ripeto, se il principio si afferma, la distinzione non si deve fare. Perché consentire la revisione solo per i terreni siti in quelle zone? Se, insomma, il principio si ritiene giusto — e che lo si ritenga giusto lo ha detto poc'anzi l'onorevole Gui — io ritengo che non si debbano operare le distinzioni che si vorrebbero operare.

Non insisto, signor Presidente, sulla seconda parte del mio emendamento.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

DE VITA. Noi siamo in linea di massima contrari a concedere la facoltà di ricorso sia al proprietario che all'ente. Siamo contrari soprattutto per quanto riguarda quelle zone in cui vige il catasto geometrico particellare.

Rimane da esaminare il problema per quelle zone in cui vige il catasto descrittivo. C'è la preoccupazione che il reddito catastale sia molto lontano dal reddito reale e che la situazione attuale dei terreni sia diversa da quella risultante dalla descrizione. V'è in altri termini l'esigenza di attuare la riforma tenendo conto della realtà e non della descrizione antiquata di un vecchio catasto.

Ora, noi non avremmo difficoltà ad ammettere il ricorso per le zone a vecchio catasto, perché il vecchio catasto, nelle regioni in cui questa legge sarà attuata, si trova in zone piuttosto ristrette, in quanto in molte regioni già c'è il catasto geometrico particellare: così in quasi tutte le Puglie e in quasi tutta la Calabria, escluse soltanto alcune zone della provincia — mi pare — di Catanzaro.

Rimane qualche preoccupazione per la Maremma toscana, dove vige il vecchio catasto dello Stato pontificio.

Riteniamo però che l'attuazione della riforma, ossia l'esproprio, non debba fermarsi per il ricorso presentato dal proprietario o dall'ente. L'applicazione della legge deve avvenire non in base alla dichiarazione del proprietario ma in base al catasto pubblico, salvo il diritto del proprietario di dimostrare il contrario ossia di dimostrare che la descrizione catastale non risponde alla realtà. Ma invertire il principio e dire che l'eventuale scorporo deve essere fatto in base alla dichiarazione del proprietario, mi sembra un criterio inaccettabile.

Mi pare che a queste condizioni si possa ammettere il ricorso limitatamente a quelle zone ove vige il catasto sommario o descrittivo.

NATOLI ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI ALDO. Noi siamo contrari all'emendamento Gui. Anzitutto ci provoca meraviglia il fatto che questo emendamento, che era stato lasciato cadere o non era stato sostenuto con lo stesso vigore, nella discussione avvenuta in seno alla Commissione, sia stato sostenuto in quest'aula poco fa. Tanto che può nascere in qualcuno il sospetto che questo combattivo ritorno da parte dell'onorevole Gui su questo emendamento, possa partire da lontano; forse da quella parte del gruppo di maggioranza, contraria allo stesso progetto Segni, che fino a questo mo-

mento non ha osato prendere apertamente la parola nel corso di questa discussione.

GUI. Forse le piacerebbe che le cose stessero così, ma la realtà è diversa!

NATOLI ALDO. Piaccia o non piaccia, questa supposizione non è infondata, credo. In ogni caso noi siamo contrari a questo emendamento per quelle ragioni che ho avuto già occasione di illustrare nel mio intervento su questo disegno di legge. Cioè, nella provincia di Roma, alcune tra le principali zone agrarie, ed in particolare quelle che secondo la legge presentata al Senato sarebbero soggette allo scorporo, sono ancora soggette al vecchio catasto pontificio; cioè un catasto in cui l'imponibile è calcolato nella moneta del tempo, vale a dire in scudi, in baiocchi ed altri spiccioli dell'epoca. Io sono andato ad informarmi al catasto di Roma per conoscere esattamente quanto tempo sarebbe occorso per sostituire questo primitivo catasto con un catasto moderno o, per usare la rigorosa terminologia del collega De Vita, con un catasto geometrico particellare; mi è stato risposto che occorrerebbero da cinque a sette anni.

Ora, se si riconosce ai proprietari la facoltà di ricorrere contro i dati del vecchio catasto, è chiaro che noi assisteremo a una serie di procedimenti di ricorso da parte di grandi proprietari fondiari i quali sono particolarmente numerosi in questa zona e che sono espertissimi nelle astuzie della procedura, tanto più che essi hanno a loro disposizione legioni di avvocati, come si conviene a dei principi romani che fanno parte dell'aristocrazia pontificia o le sono molto vicini. È chiaro che i vari Odescalchi, Chigi, Ruspoli o Barberini, di fronte a queste possibilità, non lasceranno intanto nessun mezzo perché il ricorso sia accolto e praticamente venga resa inattuabile questa riforma nella zona della provincia di Roma. Tutto questo senza menzionare il particolare piuttosto significativo che le norme di questi ricorsi dovrebbero essere stabilite dal Governo nel regolamento annesso alla presente legge.

Ripeto, l'accoglimento di questo emendamento dell'onorevole Gui aprirebbe una serie infinita di pratiche burocratiche le quali insabbierebbero l'attuazione, sia pure parziale di questa legge.

GUI. Allora i proprietari da espropriare sono una serie infinita, mentre ella ieri diceva il contrario.

NATOLI ALDO. Io credo di avere dimostrato con delle cifre che il ministro non ha confutato...

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Perché non mi sembrava necessario, dato che ella ha confuso nella sua statistica proprietà pubblica e proprietà privata, unendo insieme i due dati.

NATOLI ALDO. Ella sa bene, onorevole ministro, che la grande proprietà degli enti non supera il 10 per cento delle cifre che sono state da me prodotte. I casi sono due, onorevole ministro: o ella non conosce le statistiche della proprietà fondiaria — e questa ipotesi debbo ritenerla assurda ed escluderla *a priori* — o, quando ella ha fatto affermare dal suo relatore che con questa legge si provocherebbe la fine della grande proprietà nel Lazio, ha fatto un'affermazione buona per i comizi tipo 18 aprile, ma non certo per quest'Assemblea.

Ritengo quindi che noi siamo di fronte ad un emendamento che renderebbe ancora meno applicabile una legge che, per altro, è del tutto inadeguata a realizzare una sia pure modestissima riforma fondiaria.

Per queste ragioni dichiaro che voteremo contro l'emendamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Mi sarei aspettato che in questa discussione avesse preso la parola l'onorevole Cartia, rappresentante del gruppo socialdemocratico, ma l'onorevole Cartia proprio in questo momento ha creduto di assentarsi dall'aula. Dico questo perché, se non questo emendamento in questi precisi termini, lo spirito di questo emendamento (e mi affretto a dimostrarlo) si è tentato di portarlo in sede di Commissione. In sede di Commissione da parte della maggioranza si proponeva sostanzialmente quello che propone attualmente l'onorevole Colitto: che cioè i reclami fossero possibili per il vecchio e per il nuovo catasto e fossero possibili sia per la rettifica di superficie che per la rettifica di reddito imponibile. La proposta, venuta in Commissione, fu immediatamente ritirata per una vera insurrezione dei deputati di opposizione, insurrezione appoggiata dall'onorevole Cartia. L'onorevole Cartia prospettò in quella occasione argomentazioni esaurienti e che io non posso che ripetere, visto che egli si è reso contumace.

GUI. L'onorevole Cartia non si è opposto per i vecchi catasti!

MICELI. Si è opposto al principio di ammettere qualsiasi reclamo o rettifica: quin-

di si è opposto alle rettifiche dei vecchi e del nuovo catasto.

Quando le ricorderò gli argomenti, vedrà che non poteva non opporsi. Gli argomenti irrefutabili dell'onorevole Cartia sono stati questi: uno dei principi fondamentali di questa legge, strombazzato dall'onorevole Segni, è quello dell'automatismo, cioè quello che consente di applicare la legge senza l'esame caso per caso. Se i proprietari fossero autorizzati a fare dei ricorsi per le rettifiche della superficie e del reddito unitario, ciò costringerebbe all'esame dei singoli ricorsi ed al giudizio sugli stessi. Ora, siccome il meccanismo della legge fa dipendere le aliquote di scorporo dalla superficie (patrimonio) e dal reddito unitario, se ne deduce che l'esito di ognuno dei ricorsi presentati sostanzialmente determinerebbe l'esproprio di ogni singolo proprietario. Tutti i proprietari soggetti ad esproprio avanzerebbero tali ricorsi, e ciò porterebbe ad un triplice inconveniente: ritarderebbe l'esproprio, condurrebbe all'esame degli espropri caso per caso, frustrando uno dei criteri essenziali della legge, affiderebbe praticamente la riforma agli uffici del catasto, chiamati a giudicare sui ricorsi e perciò stesso implicitamente sulle aliquote di scorporo. Questi sono stati gli argomenti addotti dall'onorevole Cartia, in Commissione, contro l'attuale proposta.

Onorevole Gui, questi argomenti sono validi sia per il vecchio che per il nuovo catasto. Non è che, ammettendo questo principio solo per le revisioni sul vecchio catasto, questa argomentazione non sia più valida. Forse non sarà applicabile in tutta Italia, bensì in zone più o meno ristrette, quelle a vecchio catasto; ma in queste zone, che sono importanti e dove la concentrazione fondiaria è abbastanza forte, noi verremmo meno al principio generale della legge, e ne frusteremmo praticamente l'applicazione.

Secondo motivo fondamentale: la legge ha bisogno di partire, anche nel preventivo, da qualche cosa di certo. Quando voi nelle vostre relazioni avete fornito quei dati sulle superfici espropriate: 1.260.000 ettari di terra, il relativo reddito totale, il numero dei proprietari interessati, di quali fonti di rilevamento vi siete serviti? In definitiva, siete partiti da quello che c'era, dal vecchio e dal nuovo catasto, dalle superfici e redditi imponibili del vecchio catasto e del nuovo catasto. E, in base a quei dati, avete compilato una tabella, con la quale potesse essere reso disponibile un certo numero di ettari di terra che voi avete, a torto, giudicato bastevoli per i contadini poveri. In sostanza, la tabella da voi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

consegnata, applicata alle esistenti condizioni di patrimoni e di redditi, cioè alle condizioni riprodotte dai catasti esistenti, vecchio e nuovo, avrebbe, secondo i vostri calcoli, reso disponibili 1.260.000 ettari di terra per i contadini.

Noi riteniamo che 1.260.000 ettari non possono essere sufficienti per la riforma che dobbiamo fare. Tutto questo è stato già discusso. Ora voi, invece, ammettendo che i proprietari possano aver diritto al ricorso, sul patrimonio e sul reddito, venite ad annullare ogni certezza del vostro punto di partenza. A che risultato vi porterà tutto questo? Potrete voi garantirci che dopo l'esame di questi ricorsi dei proprietari saranno disponibili sempre gli 1.260.000 ettari di terra?

Sono queste le due considerazioni di fondo per le quali l'approvazione di questo nuovo articolo, non vuol dire non fare la riforma fondiaria, ma vuol dire far naufragare anche i criteri informativi del modesto disegno di legge di ammasso di terra che voi avete proposto.

GUI. Tutt'altro che modesto!

MICELI. Oltre a questo, vi sono altri motivi sostanziali. Io definisco motivi sostanziali quelli che si traducono in un rispettabile numero di ettari di terra.

Se i proprietari faranno i ricorsi sul vecchio catasto, avremo più terra o meno terra?

Secondo me non ci vuol molto a dimostrare che avremo meno terra. I vecchi catasti prima di tutto hanno redditi imponibili bassissimi. I proprietari i quali sino adesso hanno avuto interesse a mantenere celata questa loro situazione per pagare meno tasse, attualmente faranno ogni sforzo per portare i redditi ad un livello più alto, e per ciò non occorrerà un particolare sforzo od una particolare benevolenza; un riesame del vecchio catasto porterà immancabilmente ad una automatica rivalutazione di tutti i redditi, calcolandoli per quello che realmente essi sono attualmente.

Quello che i proprietari hanno cercato di scongiurare fino adesso sarà sollecitato dagli stessi proprietari in virtù della vostra proposta. Una rivalutazione automatica dei redditi a che cosa ci porta? Se è vero che la vostra tabella è selettiva, a prescindere dalla questione del raggiungimento del limite, a che cosa porterà tutto questo? Porterà al fatto che, in definitiva, le percentuali di scorporo saranno minori e quindi i quantitativi di terra disponibili per i contadini saranno minori.

PUGLIESE. Aumenta il reddito globale.

MICELI. No, la vostra selettività dovrebbe consistere in questo: che con l'aumento del reddito globale la percentuale di scorporo aumenta, ma diminuisce in misura molto maggiore con l'aumento del reddito unitario: quindi, concorrendo le due cause in senso inverso, a parità di superficie, l'effetto risultante sarà una diminuzione delle percentuali di scorporo.

È vero che non avete tracciato una curva e non avete dato una formula della tabella come avreste dovuto fare e se aveste voluto dare carattere di serietà alla tabella stessa, ma anche empiricamente, come l'avete fatta, la tabella risponde a questo criterio.

Una rivalutazione catastale porta, è vero, ad un aumento del patrimonio, e quindi, attraverso l'elevamento della classe, ad un aumento delle percentuali di scorporo. Ma contemporaneamente questo scatto ci porta ad un maggiore reddito unitario, e con esso ad una più bassa percentuale di scorporo. Le due variabili, patrimonio e reddito unitario, portano ad un effetto preponderante a carico della variabile reddito unitario anziché a carico della variabile patrimonio.

GUI. Ciò accade solo per gli altissimi redditi.

MICELI. Anche per i medi; ne discuteremo quando sarà in esame la tabella.

In definitiva, noi assisteremo come conseguenza della vostra proposta a questa decurtazione di percentuale di scorporo, ad una conseguente minore disponibilità di terre espropriate per i contadini.

Ci si dice: rivalutando il reddito patrimoniale totale, noi potremo avere delle quantità che sino adesso possono sfuggire perché non raggiungono il limite minimo, mentre poi potrebbero essere comprese.

Ora, io non vedo come voi volete proporvi in partenza una operazione che porterà certamente ad un minore scorporo (con la diminuzione delle aliquote che vi ho dimostrato) per quelli che hanno di più terra, prospettandovi di avere un problematico compenso attraverso la inclusione, nelle prime classi, di qualcuno che ne era esente, cioè attraverso l'espropriazione di coloro che posseggono così poco da essere al limite della esenzione. È questa la vostra conclamata garanzia verso la media proprietà?

Voi proclamate costantemente il criterio del patrimonio, mentre adesso vi riferite alla superficie, perché più vi conviene. Io parlo di patrimonio. I patrimoni che adesso possono sfuggire sono quelli fino a 30 mila lire di reddito. Se rivalutati, possono diventare 50 mila.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Quindi voi vi proponete di colpire in questa determinata area, che è l'area del piccolo patrimonio; mentre questo quantitativo recuperabile dall'inclusione dei piccoli patrimoni è largamente superato da quello che si perde attraverso la diminuzione di aliquote dei grossi patrimoni. Lasciamo stare la superficie, visto che non l'avete voluta considerare. Ragioniamo su quello che avete già approvato.

GUI. Noi abbiamo già approvato di giungere ad espropriazioni sino al 90 per cento!

MICELI. Ma lei deve considerare lo scorporo nel suo complesso. Il 90 per cento non dice niente, quando prima di arrivare a tale aliquota restano frazioni di patrimonio sino a 100.000 lire di reddito esente, e le successive scorporate con aliquote basse.

La vostra proposta in definitiva agevola i proprietari e fa avere meno terra ai contadini. Sostanzialmente, poi, anche dal punto di vista morale, come faceva rilevare l'onorevole Di Vittorio, è sommamente sospetta la vostra premura verso questi proprietari, i quali hanno usufruito fino a questo momento dell'illecito, cioè di una più bassa valutazione dei loro patrimoni per pagare meno tasse, e che oggi voi ponete in condizioni di capovolgere la situazione, cioè di far rivalutare i loro patrimoni per dare meno terre ai contadini. Io pregherei gli onorevoli colleghi di riflettere prima di approvare questo articolo aggiuntivo, il quale distrugge uno dei capisaldi della legge, l'automatismo, costringe ad esaminare caso per caso, porta ad una minore espropriazione di terre.

L'onorevole Gui afferma che, in definitiva, attraverso questa proposta potremmo avere più terre. Vorrò metterlo alla prova quando si verrà alla votazione dell'emendamento. Proponerò allora in caso di rigetto del principale, un emendamento subordinato nel quale si stabilirà che saranno semplicemente gli enti a poter ricorrere contro gli accertamenti del vecchio catasto. Se voi dite che scopo della vostra proposta è quella di avere più terra, dovrete accettare questo emendamento subordinato che da questo punto di vista dà una garanzia assoluta.

Per questi motivi noi riteniamo che questo emendamento debba essere riesaminato dal Governo e dalla maggioranza. Altrimenti, voi stessi ponete una mina che farà naufragare anche le minime realizzazioni della legge. È inutile che diciate che questi ricorsi non fermano la legge, perché voi potete procedere all'occupazione temporanea. Questa è solo una complicazione.

Quando abbiamo parlato di enfiteusi, avete detto che l'enfiteusi non si può concedere perché gli enti troveranno difficile eseguire opere di trasformazione su terreni dei quali non hanno certezza di possesso. Ed allora, sui terreni che occupate temporaneamente, vorreste forse far eseguire delle opere senza sapere l'esito del ricorso? Se l'esito del ricorso sarà favorevole al proprietario, voi avrete perduto le opere. O forse voi volete dare provvisoriamente in concessione ai contadini questi terreni su cui pende ricorso? Non vedo quale vantaggio possa esservi, dato che voi dite che volete sistemare i contadini organicamente. Volete ammettere un possesso precario in partenza, perché dipendente dall'esito di un ricorso? Ciò viene ad inficiare la vostra tesi sullo stabile e certo collocamento dei contadini sulla terra.

Voi sostenete che l'occupazione temporanea è ammessa per tutti i terreni. Vuol dire che l'espropriazione e l'assegnazione si fanno per quelle terre su cui non vi è contestazione, mentre per il resto rimane l'occupazione. Ora questo non risolve niente. È molto azzardoso fare le opere di trasformazione, perché, se il ricorso andrà male — come può accadere — chi pagherà quelle opere? I contadini non si potranno insediare stabilmente. Quindi, anche questa vostra sanatoria dell'occupazione temporanea non risolve il problema. Credo, pertanto, che si debba riesaminare questo emendamento e ritirarlo affinché non costituisca un mezzo per annullare qualsiasi effetto della legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto un desiderio di perfezione abbia potuto ispirare gli emendamenti Caramia, Giuntoli e Colitto, ritengo che, se essi venissero accolti, creeremmo una situazione di pratica inapplicabilità della legge, senza raggiungere alcun risultato, perché nelle zone in cui vige il nuovo catasto (e questi emendamenti riguardano le zone del nuovo catasto), e in cui è anche possibile, ogni cinque anni, l'aggiornamento del catasto stesso, non abbiamo motivo di ritenere che questo catasto sia eccessivamente in arretrato sulla situazione attuale.

Peggio ancora se, prescindendo, come dice l'onorevole Giuntoli, da rettifiche del reddito catastale, volessimo andare addirittura ad esaminare le trasformazioni agrarie effettuate dopo il 31 dicembre 1940 nei comprensori di bonifica, comprensori che co-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

prono il 100 per cento, o circa il 100 per cento, di questi comprensori di riforma. Dare una simile facoltà significherebbe, anche qui, permettere al 100 per cento dei proprietari colpiti di avanzare un ricorso dilatorio.

Io sono spinto, appunto, dal desiderio di arginare i ricorsi dilatori, che noi già stiamo sperimentando, in occasione della legge per la Sila, questi ricorsi che, sono sicuro, si dimostreranno infondati, in quanto proposti solo allo scopo di guadagnare tempo.

Nell'emendamento Caramia vi è il principio della rettifica del reddito, e della valutazione delle operazioni di trasformazione; in quello Giuntoli Grazia il termine « 31 dicembre 1930 », viene modificato in « 31 dicembre 1940 ».

Diversa è la situazione delle zone a vecchio catasto, zone che però sono limitate, il che porta già ad una riduzione del numero dei ricorsi. In queste zone vi è una situazione di classifica e di qualità dei terreni che risale ad un secolo fa, e che quindi è differenziata dalla situazione attuale. Qui si deve ammettere una possibilità di ricorso. Tuttavia, la preoccupazione che questi ricorsi siano fatti a scopo puramente dilatorio, evidentemente ha guidato gli stessi proponenti degli emendamenti, e li ha guidati specialmente in quel comma 3 in cui si è cercato di cautelarsi sia perché non venga arrestato il procedimento di espropriazione e la conseguente trasformazione, sia perché venga arginato, già in principio, il ricorso inutile, presentato unicamente a scopo dilatorio.

I proprietari che hanno dinanzi a loro una legge di espropriazione hanno anche una legge catastale la quale, coi nuovi redditi, li colpisce con imposte ordinarie e straordinarie; se vorranno, potranno proporre un ricorso, con il rischio però di esporsi ad un aggravio fiscale, che sarà notevole. Quindi, vi sarà una remora ai ricorsi, particolarmente se fatti a scopo dilatorio.

Ma il comma terzo ha consentito esplicitamente che l'ente continui ad avere, nonostante il ricorso, il diritto di occupazione temporanea. Con l'occupazione temporanea non si ha il trasferimento della proprietà, ma intanto si toglie l'incentivo del proprietario a ricorrere per rimanere su quel terreno. Di solito in questi casi chi litiga avendo il possesso si trova in condizioni più favorevoli di chi litiga senza avere il possesso. Pertanto abbiamo invertito la condizione, ed il proprietario litigherà non avendo il possesso: pertanto non avrà il motivo di dilazionare l'operazione.

Non solo permettiamo l'espropriazione per le porzioni che sono non contestate, (cioè per le porzioni di terra soggette ad espropriazione per cui non sia proposta impugnativa) ma, per quelle sulle quali si sia fatta impugnativa, si basa l'espropriazione sull'attuale reddito catastale. Pertanto, non solo abbiamo l'occupazione provvisoria, ma già una espropriazione parziale. In questa situazione ritengo che non saranno molti i proprietari incoraggiati a proporre opposizione senza serio fondamento.

Viceversa, dobbiamo ritenere che l'ente abbia un interesse e quindi gli diamo il diritto di ricorrere contro le risultanze del vecchio catasto, che possono essere inferiori per superficie e per qualifica, in modo che l'ente possa avere notevolmente da guadagnare da un esito favorevole del ricorso. Ma, se diamo tale diritto all'ente, non dobbiamo e non possiamo — per ragioni evidenti di giustizia — negare il diritto alla controparte. Ci cauteliamo, però, affinché questo diritto non divenga un abuso della facoltà concessa.

Il sistema non appare pericoloso. Esso, inoltre, può procurare all'ente forti gettiti di terreno, quando riesca a far rettificare redditi per sensibili quote di terra. In secondo luogo, il diritto dell'ente richiama in sé anche il diritto del proprietario, che però è circondato da tutte quelle cautele cui ho accennato, per cui dobbiamo escludere che, salvo casi eccezionali, questo diritto venga esercitato per scopi puramente dilatori.

Per questi motivi accetto soltanto l'emendamento Gatto, respingendo tutti gli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Per gli emendamenti Giuntoli, Colitto e Caramia mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Quanto all'emendamento Gatto, vorrei aggiungere qualcosa. Desidero mettere in evidenza, di fronte alla Camera, che indubbiamente questo è uno dei punti essenziali della legge; perché noi possiamo stabilire qualunque norma di esproprio, ma l'esproprio potrebbe cadere di fronte all'applicazione pratica.

Secondo le norme di questa legge, l'esproprio avviene prendendo per base il reddito catastale, cioè gli accertamenti catastali. Sorge il problema: il catasto può non essere aggiornato, ed allora cosa accade di fronte a questa mancanza di aggiornamento? Ra-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

gionando in un certo senso dovremmo dire: consentiamo tanto all'ente quanto alla parte che è interessata la possibilità di richiedere l'aggiornamento dei dati catastali. Questo, però, implicherebbe certamente un arresto delle operazioni di esproprio, e, quindi, di riforma.

MICELI. Lo riconosce?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Senz'altro, onorevole Miceli.

Ed allora, se vogliamo evitare questo arresto generale delle operazioni di riforma, perché indubbiamente dobbiamo presumere che i proprietari si avvarrebbero di questa arma (che sarebbe anche, in un certo senso ed entro certi limiti, giustificata) per chiedere gli aggiornamenti e quindi rinviare l'esproprio, è necessario procedere con la dovuta cautela.

Dobbiamo anche osservare che, se in questa legge non diciamo nulla, ritengo che rimanga fermo il principio che i proprietari possano, in genere, chiedere gli aggiornamenti. È necessario quindi dire qualche cosa in questa legge. Ma questo qualcosa che dobbiamo dire, trattandosi di una legge di riforma, e quindi trattandosi di una legge che possiamo ritenere, entro certi limiti, a carattere rivoluzionario, ritengo che debba essere piuttosto restrittivo nei confronti dei proprietari. In questa maniera potranno essere menomati degli interessi privati, ma ritengo che di fronte all'interesse fondamentale della collettività, che è quello che ispira questa legge, noi dobbiamo seguire un criterio restrittivo.

Pertanto io credo che sia il caso di distinguere fra zone a vecchio catasto e zone a nuovo catasto. Nelle zone a nuovo catasto il catasto è, in linea di massima, aggiornato. D'altra parte, gli stessi proprietari interessati avrebbero avuto non soltanto la facoltà, ma l'obbligo di richiedere l'accertamento agli effetti fiscali: se non è stato fatto in adempimento dell'obbligo fiscale che gravava su di loro, chi è causa del suo mal... Quindi per zone a nuovo catasto credo che dobbiamo tener fermi i dati catastali, quali risultano attualmente. Resta però sempre ferma, anche per queste zone a nuovo catasto, la facoltà degli uffici catastali, in applicazione delle leggi vigenti sul catasto, di procedere all'aggiornamento.

Per le zone a vecchio catasto la posizione è diversa. Non sono molte in Italia le zone a vecchio catasto: ad esempio, sono zone a vecchio catasto quelle del Lazio e di una parte della Toscana; è a vecchio catasto una notevole parte della Calabria, ecc.. Sono invece a nuovo catasto, per esempio, la Puglia

e la Lucania; la Sicilia è quasi tutta a nuovo catasto, e così pure la Sardegna. Per le zone a nuovo catasto ho già detto il parere della Commissione: dobbiamo stare fermi ai dati catastali attuali, salva la facoltà per gli uffici catastali di procedere all'aggiornamento.

Per le zone a vecchio catasto, indubbiamente i vecchi catasti sono meno perfetti di quello attuale, che è geometrico particellare. Vi sono alcune zone, come il Lazio e la Toscana, in cui anche il vecchio catasto è geometrico particellare. Esso non è però così preciso come il nuovo catasto; ma gli uffici catastali, che sono stati interpellati in proposito, hanno dichiarato che ritengono che la differenza, almeno quanto alla superficie fra le varie particelle, sia molto limitata.

Vi sono, invece, vecchi catasti molto diversi, cioè meno moderni anche come sistema di rilevazione. Ritengo quindi che, posta l'imperfezione dei vecchi catasti, posto che l'aggiornamento dei dati nelle zone a vecchio catasto ha realizzato un grado di approssimazione notevolmente inferiore rispetto a quello che è proprio del nuovo catasto (essendosi praticamente proceduto in base a coefficienti di rivalutazione che hanno elevato i redditi agli effetti fiscali), ritengo che per le zone a vecchio catasto non sia opportuno esimerci dalla possibilità di una revisione. Qui sorge un problema che io mi sono posto, e che abbiamo posto in Commissione: a chi consentiamo, nelle zone a vecchio catasto, la facoltà di ricorso? Si potrebbe pensare: soltanto agli enti — è una tesi anche questa — in quanto, essendo tutori di un pubblico interesse, si deve ritenere esercitino questo loro compito tanto nell'interesse della collettività quanto del proprietario.

MICELI. Ho presentato un emendamento in questo senso.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Si è ritenuto, peraltro che (lo vedo nell'emendamento Gatto) non sia consono a quella giustizia, che deve presiedere anche in queste norme restrittive, riconoscere solo ad una delle parti la possibilità di ricorso; ma, dato il mancato aggiornamento dei vecchi catasti, sia più conveniente consentirlo anche ai proprietari.

Onorevoli colleghi, dobbiamo però preoccuparci (e vedo che l'emendamento Gatto-Gui è in questo ordine di idee) che le operazioni di riforma non siano fermate da questi ricorsi nelle zone a vecchio catasto; e allora, giustamente mi sembra, l'emendamento dell'onorevole Gatto propone che anche in pendenza di questi ricorsi gli enti possano pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

cedere all'occupazione temporanea di queste terre; occupazione di urgenza, in questo senso, che consente agli enti il compimento di determinate operazioni di trasformazione e di miglioramento previste dal piano di esproprio, in attesa di quelle che saranno le determinazioni del ricorso. Sono leggi di riforma, in certo senso rivoluzionarie, queste: non possiamo dimenticarle.

Non possiamo d'altra parte arrestare totalmente gli espropri perché è presentato un ricorso; poiché i ricorsi hanno questo effetto e questo fine, di far procedere alla valutazione del reddito complessivo e del reddito medio unitario con la conseguenza della determinazione della percentuale d'esproprio, basterebbe anche solo un ricorso, in linea astratta, per bloccare l'applicazione dell'espropriazione per quel determinato proprietario.

E allora mi sembra assai giusta la norma dettata nel terzo comma dell'emendamento Gatto, in base alla quale il proprietario può, in pratica, far ricorso per una parte della sua proprietà, e allora la parte non compresa nel ricorso è considerata come già definitivamente acquisita al patrimonio del proprietario e su quella base possiamo procedere all'espropriazione. Ma giustamente l'onorevole Gatto aggiunge: per le terre che sono comprese nel ricorso, non dobbiamo arrestarci, e questo risultato possiamo ottenerlo operando provvisoriamente sui dati dichiarati dallo stesso proprietario nel ricorso.

Il ricorso, cioè, è indirizzato ad apportare modificazioni all'accertamento, al dato catastale relativo alla qualità o alla classe. Il proprietario dovrà dire: io affermo che questo mio terreno appartiene a questa qualità e a questa tale classe; e, sulla base di questa valutazione del proprietario, si procede frattanto all'esproprio. Questo si dovrà ritenere acquisito, salvo poi il conguaglio.

D'altra parte, nelle norme di procedura, si dovranno stabilire le modalità, le formalità e i termini, secondo i quali i ricorsi dovranno essere presentati ed anche decisi. Io credo che, nel complesso, questa disposizione faccia fronte da una parte agli inconvenienti che possono derivare dalle deficienze di aggiornamento dei catasti, e d'altra parte abbia riguardo alle difficoltà, cui si andrebbe incontro, se si lasciasse aperta la strada a tutti i ricorsi.

La Commissione pertanto, mentre respinge gli emendamenti Colitto e Giuntoli, è favorevole a quello dell'onorevole Gatto.

PUGLIESE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE. Sono spiacente di dover dichiarare che voterò contro l'emendamento Gatto, in quanto esso ritarderebbe l'applicazione della riforma, specialmente nel Lazio.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Voterò contro l'emendamento Gatto. Se la legge obbedisse esclusivamente a considerazioni di giustizia, non c'è dubbio che l'emendamento Gatto sarebbe molto saggio ed opportuno; ma allora più saggio e più opportuno sarebbe, a parer mio, l'emendamento Colitto, che questa giustizia estende a tutti, non soltanto a quei territori dove vige ancora il vecchio catasto.

Ma le parole dell'onorevole relatore mi hanno convinto: qui non sono in giuoco considerazioni di giustizia; questa legge — diceva giustamente l'onorevole relatore — ha un significato rivoluzionario. Ed allora, non vi pare che le osservazioni che sono state fatte da questa parte della Camera abbiano esse pure il loro valore e debbano essere tenute in qualche considerazione?

Con l'emendamento Gatto, evidentemente, noi verremmo a ritardare, in certo modo, il valore e l'efficacia di questa legge, perché essa sarebbe condizionata al tempo necessario perché i ricorsi vengano espletati.

Orbene, se questa legge non persegue fini di giustizia che non siano di giustizia sociale, come opportunamente diceva, interrompendomi, l'onorevole Saragat, io non vedo perché noi dobbiamo tanto preoccuparci di eventuali lesioni del diritto privato.

Per queste ragioni, mentre forse in un primo tempo io mi sarei orientato favorevolmente nei confronti dell'emendamento Colitto, dichiaro che voterò non soltanto contro l'emendamento Colitto, ma anche contro l'emendamento Gatto.

PRESIDENTE. Onorevole Giuntoli Grazia, ella mantiene il suo emendamento?

GIUNTOLI GRAZIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, ella mantiene il suo emendamento?

COLITTO. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Martino. Mi attendevo dalla Commissione e dal Governo una risposta precisa alle mie domande. Dal momento che si ammette la possibilità nei proprietari di chiedere la revisione dell'imponibile catastale, perché

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

operare poi una distinzione tra proprietari e proprietari?

La risposta non è stata data. Ed allora, poiché agevolmente prevedo che il mio emendamento sarebbe respinto, e, d'altra parte, approvandosi l'emendamento Gatto, permarrrebbe una situazione di ingiustizia, poiché resterebbe questa distinzione fra proprietari e proprietari, dichiaro di ritirare il mio emendamento e di votare contro l'emendamento Gatto.

PRESIDENTE. Onorevole Caramia, ella mantiene il suo emendamento?

CARAMIA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Caramia:

« A rettifica del reddito iscritto in catasto è data facoltà di ricorso tanto all'ente espropriante quanto al proprietario.

I proprietari, che dopo il 31 dicembre 1930, abbiano effettuato nei comprensori di bonifica trasformazioni fondiario-agrarie, possono chiedere la riclassifica dei terreni trasformati, non soltanto per i cambiamenti di coltura che si sono verificati, ma altresì in relazione alla aumentata produttività dei terreni che non abbiano cambiato destinazione colturale.

Per tali proprietà sarà considerato, agli effetti della determinazione della quota di esproprio, il reddito dominicale per l'intera proprietà risultante prima delle nuove classifiche, mentre quale reddito medio dominicale per ettaro sarà assunto quello derivante dalle predette nuove classifiche.

Tale facoltà è estesa a quei proprietari i quali dopo la stessa epoca abbiano effettuato notevoli opere di trasformazione fondiaria, in territori non classificati in comprensorio di bonifica, e ne facciano richiesta documentata.

Nel caso di terreni per i quali sia intervenuto il riclassamento di conseguenza delle migliori apportate dopo il 31 dicembre 1930, il proprietario ha facoltà di chiedere all'Ente espropriante la revisione dell'imponibile totale per ricondurlo alla situazione di classamento anteriore a tale data, fermo però restando l'imponibile medio ettariale risultante dallo stato attuale di classamento ».

(Non è approvato).

L'onorevole Miceli ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 3-bis, proposto dall'onorevole Gatto:

« Sostituirlo con il seguente :

« Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti l'ente espropriante ha facoltà di ricorso

ai fini della determinazione del reddito dominicale imponibile e dell'accertamento dell'effettiva estensione ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Desidero fare due considerazioni. La prima è quella che è stata portata dall'onorevole Germani e alla quale egli stesso non ha dato molto peso. L'ente non è una persona privata che abbia personali interessi: l'ente della riforma riveste, rispetto a tutti i cittadini, quindi anche rispetto ai proprietari, un certo carattere di imparzialità. Dare facoltà all'ente di proporre il ricorso vuol dire in molti casi fare anche l'interesse dei proprietari, perché se questi si sono rivolti all'ente e dimostrano che le condizioni in cui si trovano non rispondono più alla realtà, noi non dobbiamo presumere che l'ente, per partito preso, debba per forza ostinarsi a non inoltrare ricorso. A questo l'onorevole Germani non ha dato molta importanza.

Ma è la posizione del ministro che è incerta e, credo, ingiustificata. Ciò perché egli considera gli enti come interessati in contrapposizione ai proprietari da espropriare. Il ministro deduce da questo che bisogna dare ai due contrapposti gli stessi diritti. Se ha diritto di ricorrere l'ente, lo stesso diritto deve avere anche il proprietario.

Ma io ricordo all'onorevole ministro l'articolo 5 — mi pare — del decreto 7 settembre 1946, n. 89, quello sulle terre incolte. Se bene ricordate, quando la commissione ed il prefetto rigettano l'istanza di concessione delle terre incolte, tale articolo « dà facoltà all'ispettore compartimentale di proporre ricorso al Ministero ». Ma nessuna facoltà di ricorrere è data alla controparte, che sarebbe il proprietario, nel caso che la domanda di concessione di terre sia accettata. I due casi sono perfettamente analoghi. Nella legge sulle terre incolte non è data facoltà alla cooperativa di ricorrere direttamente, ma la cooperativa sottopone le proprie ragioni all'ispettorato compartimentale, come organo imparziale, e, se ritiene che i motivi addotti dalla cooperativa siano validi, l'ispettorato avanza ricorso al Ministero. Identico è il caso dell'ente. Come l'ispettore, così l'ente (nel nostro caso), potrà avanzare i ricorsi dei proprietari qualora tali ricorsi presentino sufficienti garanzie di attendibilità.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Quindi l'emendamento non preclude al proprietario la possibilità di ricorrere, ma evita che esso si possa servire di questa facoltà per sabotare la legge sottoponendo questa ad un primo esame di legittimità. Ritengo che, sotto questa forma, siano garantiti i proprietari e l'ente preposto alla riforma.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. A nome della Commissione, tenendo ferme le dichiarazioni fatte precedentemente, dichiaro di non accettare l'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Confermo le osservazioni precedenti. O escludiamo l'appello per tutti o lo accogliamo per entrambi. Preferisco accettare l'emendamento Gatto che mi sembra più equo di quello dell'onorevole Miceli.

Il precedente delle terre incolte è ben diverso perchè l'ispettore compartimentale non è, in questo caso, parte nella causa in cui il contrasto avviene fra un proprietario e una cooperativa: è un terzo indifferente. Ben diversa è la posizione fra l'ente espropriante e il proprietario.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Le ragioni esposte dai precedenti oratori convincono noi democratici cristiani della opportunità di lasciare la facoltà di ricorso non solamente all'ente espropriante ma anche al proprietario espropriato. Di conseguenza, a nome del gruppo, dichiaro che noi voteremo contro la proposta Miceli e a favore di quella dell'onorevole Gatto.

MICELI. Chiedo l'appello nominale sul mio emendamento.

LAZZATI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI**

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la domanda di votazione a scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Miceli:

« Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti l'ente espropriante ha facoltà di ri-

corso ai fini della determinazione del reddito dominicale imponibile e dell'accertamento dell'effettiva estensione ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale. La seduta è sciolta. La discussione sarà ripresa nella seduta pomeridiana.

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Arcaini — Ariosto — Artale — Azzi.

Babbi — Balduzzi — Baresi — Bellucci — Benvenuti — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Caccuri — Caiati — Camposarcuno — Cara — Carratelli — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Ceccherini — Cecconi — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Del Bo — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Di Leo — Dominedò — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanfani — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Floreanini Della Porta Gisella — Franceschini — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giolitti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grifone — Guariento — Gui.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Pira — La Rocca — Latanza — Lazzati — Leone Giovanni — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardini — Longoni — Lopardi — Lozza.

Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico —

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1950

Massola — Menotti — Miceli — Migliori — Molinaroli — Monterisi — Monticelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Mussini.

Natali Ada — Natoli Aldo — Nicotra Maria — Novella — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pallenzona — Pecoraro — Perlingieri — Pertusio — Piasenti Paride — Pietrosanti — Polano — Poletto — Puccetti — Pugliese.

Quarello.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sallis — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stella — Stuardi — Sullo.

Tomba — Tonengo — Tosi — Tremelloni — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tudi-sco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Viale — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Biasutti — Borsellino.

Caronia — Casalnuovo — Chieffi — Corsanego.

Delli Castelli Filomena.

Farinet.

Gasparoli — Girolami.

Lucifredi.

Mondolfo.

Raimondi.

Togliatti — Treves.

Vetrone.

Zerbi.

Assenti per missione della Camera:

Carignani — Coppi Alessandro.

Salizzoni.

La seduta termina alle 14,5.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI